

**Allegato B**



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**DIREZIONE GENERALE**

**Relazione tecnica al  
“Programma per la riorganizzazione e il riassetto  
delle società provinciali per il periodo 2018-2020”**

*Approvata con deliberazione n. 514 di data 12 aprile 2019 della Giunta provinciale*

**Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (articolo 18)**

## INDICE

<b>A. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Premessa metodologica.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Una visione unitaria per il Gruppo Provincia: gli ulteriori passi compiuti.....</b>	<b>4</b>
<b>B. LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PRIMO LIVELLO .....</b>	<b>7</b>
<b>1. L'aggregazione per poli .....</b>	<b>7</b>
1.1. Il polo della liquidità.....	7
1.2. Il polo dei trasporti.....	8
1.2.1 Realizzazione del Polo dei Trasporti.....	8
1.2.2 L'intermodalità.....	9
1.2.3 Interporto Servizi S.p.A. ....	9
1.3. Il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni .....	10
1.4. Il polo dello sviluppo territoriale .....	10
1.5. Il polo del patrimonio immobiliare .....	10
<b>2. La riconfigurazione strategica della missione di interesse generale .....</b>	<b>11</b>
2.1. L'edilizia abitativa.....	11
2.2. Il credito .....	11
<b>C. LE PARTECIPAZIONE INDIRETTE DI MAGGIORE RILIEVO .....</b>	<b>14</b>
<b>1. Il comparto funiviario – esito del riassetto .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Le società operanti nel campo dell'energia elettrica .....</b>	<b>15</b>
<b>3. L'asse autostradale e l'approdo ad una gestione totalmente pubblica e integrata .....</b>	<b>15</b>
<b>D. LE PARTECIPAZIONI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO IN VISTA DI NUOVE LINEE DI INTERVENTO .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Considerazioni preliminari .....</b>	<b>20</b>
<b>2. Accorpamento di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A. ....</b>	<b>20</b>
<b>3. Accorpamento di Trentino Sviluppo S.p.A. e Patrimonio del Trentino S.p.A.....</b>	<b>20</b>
3.1 Un solo polo per il patrimonio immobiliare e lo sviluppo territoriale.....	21
3.2. Lo scenario dell'opzione del polo societario unico .....	21
3.3. Ulteriori vantaggi .....	22
3.4. Il polo fieristico di Riva del Garda .....	23
<b>4. La riorganizzazione del comparto dell'edilizia abitativa: il ritorno di ITEA S.p.A. ad ente pubblico.....</b>	<b>23</b>
4.1. Le misure per la riduzione degli oneri di varia natura derivante dall'opzione societaria....	23
4.2. Cosa fare di ITEA S.p.A.: una questione da definire.....	25
4.3. Analisi dei punti di forza e debolezza .....	26
4.4. Il ritorno alle origini.....	28
<b>5. Generale analisi dell'attività svolta dalle società di sistema provinciali per valutare quali attività vadano mantenute in mano pubblica e quali possano essere rilasciate al mercato con particolare riferimento all'attività svolta dai Poli .....</b>	<b>28</b>
<b>6. Decidere il destino del Centro servizi Condivisi.....</b>	<b>29</b>
6.1. La realizzazione del Centro Servizi Condivisi.....	30
6.2. Considerazioni e richiami delle direttive provinciali.....	32

<b>7. Quale opzione per HIT .....</b>	<b>35</b>
<b>8. L'agenda del Contratto unico di lavoro per i dipendenti delle società a controllo provinciale .....</b>	<b>35</b>
<b><i>E. IL QUADRO D'INSIEME.....</i></b>	<b>38</b>
<b>1. Considerazioni preliminari .....</b>	<b>38</b>
<b>2. La rappresentazione grafica del Gruppo Provincia .....</b>	<b>38</b>

## **A. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI**

### **1. Premessa metodologica**

Rispetto alla Relazione tecnica di accompagnamento al “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”, con la presente Relazione tecnica si intende integrare la precedente per le parti di interesse rispetto alle aree non ancora attuate del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” come ripreso ed integrato con il Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il 2018 – 2020”.

Viene, inoltre, aggiunta una parte di approfondimento rispetto ad alcuni ambiti, in parte già oggetto di intervento sulla base delle previsioni del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” e che saranno sottoposti ad approfondimenti specifici da parte di un’apposita Commissione tecnica al fine di individuare ulteriori momenti di intervento che saranno eventualmente oggetto di una integrazione del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il triennio 2018 – 2020”.

Lo schema grafico dell’attuale assetto del Gruppo Provincia è riportato nel capitolo E, con aggiornamento al 31 dicembre 2017 per le partecipazioni di primo grado e alla data dell’ultimo bilancio disponibile per quelle di secondo grado.

Con deliberazione n. 1734 di data 28 settembre 2018 la Giunta provinciale ha approvato il bilancio consolidato della Provincia ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cui ora occorre fare riferimento, essendo venuto meno l’invio al Consiglio provinciale del quadro dei dati relativi agli enti strumentali provinciali in conformità all’articolo 33 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

### **2. Una visione unitaria per il Gruppo Provincia: gli ulteriori passi compiuti**

Con riferimento a quanto esposto nella Relazione tecnica al “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”, a livello di interventi a carattere generale, nel corso del 2017 e 2018 sono state adottate al fine della riorganizzazione e dell’efficientismo del Gruppo provincia numerosi provvedimenti dei quali si evidenziano di seguito tema e finalità:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1634 di data 13 ottobre 2017: si definisce l’organizzazione interna alla Provincia al fine di garantire la gestione coordinata delle partecipazioni societarie; si stabiliscono altresì modalità e termini di assolvimento degli obblighi di informazione da parte delle società a favore della Provincia; vengono, infine, dettati criteri e profili attinenti l’efficientamento delle società provinciali;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1635 di data 13 ottobre 2017: si indicano le disposizioni che gli statuti delle società controllate dalla Provincia devono contenere in base alle previsioni dell’art. 7, comma 13, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, a seguito dell’adeguamento dell’ordinamento provinciale al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1690 di data 20 ottobre 2017: si approva, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e della normativa in materia di appalti, un disciplinare tipo con il quale regolamentare l’esercizio da parte della Provincia della governance, sulle società titolari di affidamenti in house providing e che sono partecipate dalla Provincia quale socio unico, con particolare riferimento all’esercizio del

controllo analogo; potere che si concretizza in specifici poteri di indirizzo, vigilanza e controllo (ulteriori e specifici rispetto ai poteri assunti in qualità di socio), al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1867 di data 16 novembre 2017: sono approvati, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e della normativa in materia di appalti, due schemi tipo di convenzione che dovranno essere utilizzati per disciplinare l'esercizio della governance delle società titolari di affidamenti di in house providing: (i) l'uno per le società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali quali società di sistema; (ii) l'altro per le società controllate dalla Provincia e partecipate da un pluralità ridotta di enti pubblici; in entrambi i casi viene garantito l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta: tale controllo si concretizza in poteri di indirizzo, vigilanza e controllo (ulteriori e specifici rispetto ai poteri assunti in qualità di soci), al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 24 agosto 2018: sono dettati, a seguito del recepimento del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. nell'ordinamento provinciale, i criteri in merito alla composizione dell'organo di amministrazione e di controllo delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia, indicando quando debba essere previsto un organo monocratico e quando possa essere previsto un organo collegiale, nonché fissando il numero massimo di componenti;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 787 di data 9 maggio 2018: si ridefiniscono, al fine di adeguarli alle novità introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nell'ordinamento provinciale, i criteri per la definizione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti, nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia.

Per quanto riguarda l'obiettivo di addivenire ad un approccio organizzato ed unitario in materia di personale delle società provinciali, il richiamo doveroso è, in particolare, alle previsioni di cui all'articolo 31, comma 6 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, che, aggiungendo il comma 8 bis all'articolo 58 della legge 3 aprile 1997, n. 7, autorizza l'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (APRAN), sulla base delle direttive della Giunta provinciale, a stipulare contratti collettivi di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia. Al riguardo è stato avviato il percorso volto alla definizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello per i dipendenti delle società controllate. Nel corso del 2017, in collaborazione con APRAN, Centro Servizi Condivisi e referenti delle società partecipate, è stata definita e successivamente presentata alle organizzazioni sindacali una proposta di contratto unico. La contrattazione per la sottoscrizione dello schema di contratto da parte delle organizzazioni sindacali è tuttora in corso. A seguire il contratto collettivo tipo dovrà essere adottato mediante direttiva da emanarsi con deliberazione della Giunta provinciale.

Per quanto riguarda la riduzione delle società e delle partecipazioni societarie nei successivi capitoli B e C viene riportato il risultato realizzato per gli ambiti di intervento nei quali, dalla data di adozione del "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016" ad oggi, si è riusciti ad intervenire efficacemente. Negli altri ambiti viene confermato quanto già è stato programmato e ancora non realizzato, con eventuali integrazioni o modifiche ritenute opportune sulla base delle difficoltà riscontrate in sede operativa o di nuovi orientamenti.

A seguire, nel capitolo D, verranno presentati alcuni spunti relativamente agli ambiti di approfondimento che saranno affidati alla Commissione tecnica prevista dal “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2018-2020” e sulla cui base sarà eventualmente adottato, l’aggiornamento del programma di riorganizzazione societaria complessivo.

## **B. LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PRIMO LIVELLO**

### **1. L'aggregazione per poli**

Con riferimento al processo di aggregazione per poli specializzati o tematici, finalizzato ad un riassetto delle società provinciali operanti in comparti omogenei, in alcuni settori si sono raggiunti gli obiettivi programmati, in altri rimangono invece da attuare le azioni già programmate secondo linee che vengono di seguito illustrate.

#### **1.1. Il polo della liquidità**

Nulla è variato rispetto alla valutazione espressa nella Relazione tecnica di accompagnamento al “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016. Viene, pertanto, confermato l’obiettivo di costituire un centro di competenze specifiche attraverso l’aggregazione di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A. e concentrare in capo ad un’unica società la gestione e la riscossione delle entrate degli enti locali e della Provincia, al fine di:

- (i) definire un nuovo modello di ricorso al debito: garantire il finanziamento delle spese di investimento dei Comuni con copertura a valere sulle entrate proprie degli stessi (senza garanzia da parte della Provincia);
- (ii) polo della liquidità: ottimizzare, attraverso il pieno controllo ed il coordinamento della liquidità dei Comuni con quella della Provincia, la gestione delle risorse del sistema finanziario locale, eventualmente mediante la realizzazione di un modello di *cash pooling* a livello pubblico provinciale.

L’obiettivo non è stato sinora realizzato perché in fase di attuazione si è colta la complessità dell’operazione e l’opportunità di differire il termine per la realizzazione dell’obiettivo al 31 dicembre 2019.

Anche tenendo in conto che i potenziali benefici derivanti dal *cash pooling* potrebbero venir meno, permangono alcuni benefici per i Comuni, derivanti dall’aggregazione, e, in particolare,

- 1) unica società operativa nell’accesso ai mercati finanziari e nella riscossione dei tributi;
- 2) accesso per i Comuni (e non più limitato alla sola Provincia autonoma di Trento) alle risorse della Banca Europea per gli Investimenti per il tramite di Cassa del Trentino S.p.A.;
- 3) accesso per i Comuni al supporto assicurato da parte di Cassa del Trentino S.p.A. per i servizi di analisi economico - finanziarie e per la gestione di debito per investimenti (se attivata);
- 4) partecipazione dei Comuni alla distribuzione dei dividendi di Cassa del Trentino S.p.A.;
- 5) estensione del regime di società quotata al ramo di attività oggi coperto da Trentino Riscossioni S.p.A..

A fronte di questi benefici si tratta di capire l’orientamento dei Comuni. Infatti, in assenza di riscontro positivo il progetto, così come è impostato, potrebbe non essere percorribile ovvero andrebbe riconfigurato eventualmente, in alternativa al suo abbandono.

Sul punto andrà valutata l’opzione di una estensione, previa norma di attuazione, delle funzioni provinciali in relazione alle agenzie fiscali.

## 1.2. Il polo dei trasporti

L'ambito dei trasporti vedeva operare quattro società controllate, di cui le prime tre strumentali:

- 1) Trentino Trasporti S.p.A., la cui funzione riguarda la costruzione, la manutenzione e l'implementazione del patrimonio funzionale ai servizi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico, curando le infrastrutture dedicate alla mobilità e la progettualità rilevante per i trasporti e l'ambiente;
- 2) Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., incaricata della gestione del trasporto pubblico locale tramite linee su gomma, su rotaia e impianti funiviari;
- 3) Aeroporto Gianni Caproni S.p.A., che si occupa sia dell'infrastruttura sia della gestione dell'aeroporto di Mattarello e delle elisuperfici strategiche (sanitarie e per la protezione civile), promuovendo altresì l'utilizzo del mezzo aereo a scopo commerciale, turistico e sportivo (scuola ultraleggeri a motore);
- 4) Interbrennero S.p.A., preposta alla realizzazione e alla gestione di centri interportuali - con le relative infrastrutture - nonché dei servizi ferroviari (tradizionali, in modalità accompagnata o non accompagnata), intermodali, doganali e immobiliari (attività di logistica, trasporto e spedizione sia in Italia che all'estero);

Accanto a queste partecipazioni la Relazione tecnica di accompagnamento al “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” metteva in evidenza le partecipazioni relative ad infrastrutture di interesse decisamente nazionale, se non europeo:

- a) nell'Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. per il quale si evidenziava come si fosse già operata una precisa scelta con la costituzione di AEROGEST s.r.l. permettendo, da un lato, di valorizzare e potenziare il polo aeroportuale veronese, esplicando positivi effetti sulla competitività del sistema territoriale trentino, dall'altra parte, di concorrere a creare un sistema aeroportuale del Nord - Est, in modo da promuovere l'integrazione fra gli aeroporti di Verona e Brescia e quelli di Venezia e Treviso;
- b) nell'Autostrada del Brennero S.p.A..

Per il polo dei trasporti l'obiettivo era quello di razionalizzare il sistema delle società pubbliche attraverso la riduzione del numero degli enti societari operanti nel settore e creare una *governance* unitaria in materia di trasporti. L'obiettivo si realizzava attraverso due interventi: uno a livello provinciale (consolidamento di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. e possibile riunificazione di Trentino Trasporti S.p.A. e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.) e uno a livello extra-provinciale per la valorizzazione dello scalo intermodale come infrastruttura di preminente interesse pubblico (Consolidamento di Interbrennero S.p.A. in Autostrada del Brennero S.p.A.).

### ***1.2.1 Realizzazione del Polo dei Trasporti***

Con deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017 la Giunta provinciale ha approvato il “Programma attuativo per il polo dei trasporti nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017”, che realizza l'obiettivo della riduzione del numero degli enti societari operanti proponendo l'accentramento in unico soggetto delle funzioni e delle competenze specifiche attinenti le attività di trasporto ferroviario, stradale, aereo e funiviario.



In attuazione del provvedimento giuntale n. 712 di data 12 maggio 2017 si è proceduto nel corso del 2017, previa deliberazione giuntale n. 1427 di data 8 settembre 2017, alla fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. (l'atto è stato sottoscritto in data 21 novembre 2017 ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Trento in data 21 dicembre 2017) e nel corso del 2018, previa deliberazione giuntale n. 800 di data 18 maggio 2018, alla fusione per incorporazione di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. (l'atto di fusione è stato sottoscritto in data 27 luglio 2018 ed iscritto in data 01 agosto 2018 nel Registro delle Imprese di Trento).

### ***1.2.2 L'intermodalità***

Con riguardo ad Interbrennero S.p.A., pur rimandando a quanto esposto nella Relazione tecnica di accompagnamento al "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016", si evidenzia che la prevista procedura di alienazione della partecipazione mediante aggregazione o vendita ad Autostrada del Brennero S.p.A., è connessa, nei tempi e nelle modalità, all'esito della definizione del rilascio della concessione autostradale per la tratta Modena-Brennero. Pertanto l'intervento potrà essere attuato, e se del caso rivalutato, solo a conclusione del rilascio della concessione per la gestione autostradale, per la quale si rimanda al successivo capitolo al paragrafo 3.

In alternativa, qualora il rilascio della concessione autostradale ad Autostrada del Brennero S.p.A. comportasse il trasferimento dell'attività trasportistica ferroviaria, potrebbe essere valutata l'incorporazione di Interbrennero S.p.A. in Brenner Corridor S.p.A., società non ancora costituita, ma prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 di data 19 ottobre 2018, e che potrebbe essere destinataria dell'attività trasferita.

### ***1.2.3 Interporto Servizi S.p.A.***

Interporto Servizi S.p.A. è la società, sottoposta all'attività di indirizzo e coordinamento di Interbrennero S.p.A., che ne detiene il 54% del capitale sociale, che si occupa della realizzazione e gestione di centri interportuali con le relative infrastrutture e servizi, ivi compresa la gestione di aree di servizio e di distributori di carburanti e lubrificanti per autotrazione al servizio dell'attività interportuale, nonché attività di logistica, trasporto, trasporto merci conto terzi e spedizione, sia in Italia che all'Estero.

Con deliberazione n. 1622 di data 7 settembre 2018, nell'ambito di definizione del programma di attività 2018 – 2010 della società Patrimonio del Trentino S.p.A., la Giunta provinciale ha programmato la fusione per incorporazione di Interporto Servizi S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. al fine di ottimizzare il patrimonio immobiliare degli enti del sistema territoriale provinciale integrato. L'obiettivo è quello di aggregare presso Patrimonio del Trentino S.p.A., società specializzata nel settore immobiliare, gli immobili oggi in dotazione di Interporto Servizi S.p.A. in modo da promuoverne una valorizzazione maggiormente unitaria e significativa e far convergere su un unico interlocutore scelte di investimento e oneri di manutenzione.

L'operazione verrà realizzata preferibilmente nell'anno in corso e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020 mediante l'acquisto, a valori patrimoniali peritati, delle quote azionarie detenute da Interbrennero S.p.A. (eventualmente anche mediante permuta immobiliari) e da altri soci privati e la successiva fusione per incorporazione di Interporto Servizi S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A.. I debiti di natura finanziaria verso istituti di credito di Interporto Servizi S.p.A. dovranno essere estinti da Patrimonio del Trentino S.p.A. alla loro naturale scadenza.

### **1.3. Il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni**

Con riferimento al Polo dell'informatica e delle telecomunicazioni l'obiettivo del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” era quello di costituire un polo di alta specializzazione tramite l'aggregazione di Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network s.r.l., formando così un'unica società di sistema operante nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e concomitante rilascio al mercato dei servizi non strategici o non efficacemente presidabili in ragione dell'elevata evoluzione tecnologica.

La fusione di Trentino Network s.r.l. in Informatica Trentina S.p.A. è stata realizzata attraverso l'adozione della deliberazione della Giunta provinciale n. 448 di data 23 marzo 2018 di approvazione del “Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2018”.

L'operazione è stata definita, previa deliberazione giuntale n. 801 di data 18 maggio 2018, mediante atto rogato in forma pubblica in data 22 novembre 2018 ed iscritto in data 30 novembre 2018 nel Registro delle Imprese di Trento. Per effetto della fusione la società incorporante prende il nome di Trentino Digitale S.p.A..

Dal 1 dicembre 2018 è, pertanto, diventata operativa la società Trentino Digitale S.p.A., costituita dalla fusione per incorporazione di Trentino Network s.r.l. in Informatica Trentina S.p.A..

### **1.4. Il polo dello sviluppo territoriale**

Il programma, approvato con deliberazione giuntale n. 542 di data 8 aprile 2016, nell'ambito del più generale obiettivo del rafforzamento della posizione di Trentino Sviluppo S.p.A. nell'intervento di sviluppo territoriale, ha previsto la fusione di Tecnofin Trentina S.p.A. in Trentino Sviluppo S.p.A. nonché la dismissione a favore del mercato della partecipazione nel settore alberghiero.

L'operazione di fusione per incorporazione di Tecnofin Trentina S.p.A. in Trentino Sviluppo S.p.A., approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1102 di data 24 giugno 2016, è stata realizzata con l'atto sottoscritto in data 19 dicembre 2016 e trascritto presso il Registro delle Imprese di Trento in data 20 dicembre 2016.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1102 di data 24 giugno 2016, è stata altresì autorizzata la dismissione della partecipazione relativa all'attività nel settore alberghiero da parte di Trentino Sviluppo S.p.A.. Con riguardo alla dismissione dell'attività nel settore alberghiero si ricorda che Trentino Sviluppo S.p.A. detiene (alla data del 31 dicembre 2017) il 46,20% di Lido di Riva del Garda S.r.l. società di partecipazioni. La dismissione, prevista dal programma adottato con deliberazione giuntale n. 1102 del 2016 riguarda la società Hotel Lido Palace S.p.A., partecipata indirettamente da Trentino Sviluppo S.p.A., in quanto controllata al 51% da Lido di Riva del Garda s.r.l..

### **1.5. Il polo del patrimonio immobiliare**

In attuazione dell'indirizzo formulato dal provvedimento n. 1909 di data 2 novembre 2015, con deliberazione n. 2214 di data 3 dicembre 2015, la Giunta provinciale aveva già disposto l'aumento del capitale sociale di Patrimonio del Trentino S.p.A. di Euro 8.207.232,00 mediante conferimento delle azioni di Trento Fiere S.p.A., detenute dalla Provincia autonoma di Trento. In tal modo si era dato atto di un primo risultato di razionalizzazione e sancito l'individuazione del polo specializzato per il patrimonio immobiliare.

Al fine di focalizzare la missione di Trentino Sviluppo S.p.A. orientando maggiormente la sua attività alla funzione di supporto nelle politiche territoriali, coerentemente con l'intervento autorizzato con la deliberazione giuntale n. 2214 di data 3 dicembre 2015, il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” approvato con deliberazione

giuntale n. 542 di data 8 aprile 2016 pone l'obiettivo del consolidamento di Trento Fiere S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. e della dismissione dell'attività fieristica.

Con deliberazione n. 2226 di data 12 dicembre 2016 la Giunta provinciale ha disposto l'aumento del capitale sociale di Patrimonio del Trentino S.p.A. mediante il conferimento delle ulteriori azioni di Trento Fiere S.p.A. detenute dalla Provincia a seguito dell'operazione di permuta autorizzata con deliberazione n. 1562 di data 16 settembre 2016. Nel corso del 2019 dovrebbe essere perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione di Trento Fiere S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A.. Resta salva la possibilità di optare, qualora risultasse più opportuno, per la liquidazione della società in luogo della fusione in Patrimonio del Trentino S.p.A..

Con riferimento alla partecipazione detenuta da Patrimonio del Trentino S.p.A. in Garniga Terme S.p.A. è previsto ora (ed è un elemento aggiuntivo) il consolidamento mediante aggregazione della società in Patrimonio del Trentino S.p.A. entro il 31 dicembre 2019. Patrimonio del Trentino S.p.A. è stata incaricata con deliberazione della Giunta provinciale n. 48 del 21 gennaio 2011 dell'intervento di riqualificazione immobiliare e rilancio del compendio termale di Garniga Terme nel più ampio progetto di sviluppo del Monte Bondone. Attualmente è in via di conclusione la procedura per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'albergo termale di Garniga, nonché la definizione dei rapporti con il soggetto che sarà incaricato della gestione dell'attività termale. In corso d'anno saranno attivate anche le procedure per la fusione per incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. previa acquisizione da parte di quest'ultima delle azioni di Garniga Terme S.p.A. detenute da Trentino Sviluppo S.p.A.. L'incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. consentirà di eliminare alcuni costi afferenti l'attività e snellire l'azione della società, diventando l'immobile uno dei tanti nella gestione di Patrimonio del Trentino S.p.A..

## ***2. La riconfigurazione strategica della missione di interesse generale***

Una logica diversa dall'aggregazione per poli è stata e va seguita per ambiti dotati di innegabili peculiarità distintive, come l'edilizia abitativa ed il credito. In questi casi la riflessione ha inciso, come evidenziato nella Relazione tecnica al "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016", approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016, sulla missione di interesse generale da disegnare e affidare al soggetto in questione.

### **2.1. L'edilizia abitativa**

Si richiama quanto già esposto nella Relazione tecnica al "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016".

### **2.2. Il credito**

In attuazione delle previsioni del "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016", con deliberazione n. 713 di data 12 maggio 2017 la Giunta provinciale ha approvato il "Programma attuativo di riordino delle partecipazioni nel settore del credito nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017", che analizza il contesto del settore del credito evidenziando caso per caso le azioni da intraprendere.

Con riferimento alle partecipazioni detenute da Cassa del Trentino S.p.A. in Terfin S.r.l., per le quali l'indirizzo era quello di alienarle entro il 31 dicembre 2017, la procedura di cessione attivata da Cassa del Trentino S.p.A. ha visto l'aggiudicazione della cessione delle n. 239.200

azioni (rappresentative del 18,52% del capitale sociale) all'Unione Commercio Turismo Servizio Trento s.r.l., al prezzo unitario di Euro 2,65 (di cui Euro 1,00 di valore nominale), per complessivi Euro 633.885.

Con riferimento alle partecipazioni detenute da Cassa del Trentino S.p.A. in Banca Popolare Etica S.c.p.A. e in Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., per le quali l'indirizzo era l'alienazione entro i 31 dicembre 2017, Cassa del Trentino S.p.A. ha perfezionato la cessione delle partecipazioni in entrambe le società, in particolare:

- (i) in data 25 settembre 2017, ha ceduto n. 2.000 azioni di Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. (rappresentative dello 0,003% del capitale sociale) alla stessa società per il tramite del fondo acquisto azioni proprie, al prezzo unitario di Euro 2,59 (di cui Euro 1,00 di valore nominale), con un incasso finale pari ad Euro 5.180,00;
- (ii) in data 6 novembre 2017, ha ceduto n. 966 azioni di Banca Popolare Etica S.c.p.A. (rappresentative dello 0,085% del capitale sociale) alla stessa società per il tramite del fondo acquisto azioni proprie, al prezzo unitario di Euro 57,50 (di cui Euro 52,00 di valore nominale), con un incasso finale di Euro 55.545,00.

Con riferimento alle partecipazioni detenute da Cassa del Trentino S.p.A. in Paros s.r.l. e in UniIT s.r.l., per le quali l'indirizzo era quello di alienarle entro il 31 dicembre 2017, l'operazione si è conclusa a luglio 2018 con la cessione ad Argentea s.r.l. dell'intera partecipazione detenuta in Paros s.r.l. per Euro 500.000,00 ed in Uni IT s.r.l. per Euro 720.000,00.

Per quanto riguarda, la cessione delle partecipazioni detenute da Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Sviluppo S.p.A. in Infrastrutture C.I.S. s.r.l., l'indirizzo era quello di alienarle entro il 31 dicembre 2018. In fase attuativa è stato deciso di sospendere le azioni intraprese per lo svolgimento della procedura pubblica di cessione congiunta delle partecipazioni detenute dalle due società in Infrastrutture C.I.S. s.r.l., in quanto detta società detiene partecipazioni in Autostrada del Brennero S.p.A. ed Autovie Venete S.p.A., entrambe interessate dalla procedura, attualmente in corso, di trasformazione in house anche tramite la costituzione di una nuova società per la gestione dei relativi assi autostradali. E' stato, pertanto, ritenuto di differire il termine per la cessione di Infrastrutture CIS s.r.l. in attesa della conclusione del percorso di affidamento delle concessioni autostradali, con l'obiettivo di poter così generare l'interesse del maggior numero di operatori e porre le basi per massimizzare l'incasso dalla privatizzazione. Per la cessione delle partecipazioni detenute da Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Sviluppo S.p.A. in Infrastrutture C.I.S. s.r.l. viene individuato il nuovo termine al 31 dicembre 2019.

Con riferimento a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A., per la quale l'indirizzo era l'alienazione della quota provinciale in accordo e congiuntamente agli altri soci pubblici, con deliberazione n. 570 di data 07 aprile 2017 è stato approvato il protocollo d'intesa, poi sottoscritto in data 30 giugno 2017, per la definizione di un percorso di valorizzazione condiviso tra Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano delle rispettive partecipazioni paritetiche (17,49%) in Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.. Nel Protocollo è stata condivisa la *“necessità di definire in maniera coordinata”* un percorso di valorizzazione di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. con l'obiettivo di *rafforzare la società al fine di favorire la solidità della banca e la vocazione territoriale a sostegno dello sviluppo locale, con azzeramento della partecipazione pubblica, così da favorire l'apertura a nuove risorse essenziali per il rilancio di Mediocredito”*. La Provincia autonoma di Trento - alla quale il citato Protocollo affida il ruolo di promotore del Progetto e di Coordinatore del Gruppo di lavoro istituito tra i Soci pubblici con la sottoscrizione dello stesso - ha promosso le attività di approfondimento della

complessa iniziativa. Il Gruppo di Lavoro congiunto ha, tra l'altro, ritenuto prioritario disporre di un Report di valutazione redatto da un Advisor finanziario autorevole ed indipendente che individui il range di valutazione della partecipazione dei soci pubblici in Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.. Il Report è stato acquisito nella prima metà del 2018 e sulla sua base è stata avviata la procedura per l'individuazione dell'Advisor legale che dovrà affiancare il Gruppo di Lavoro fra Soci pubblici nel percorso di individuazione di un operatore interessato all'acquisto dell'intera partecipazione detenuta dai soci pubblici in Mediocredito Trentino - Alto Adige S.p.A.. In particolare, il soggetto affidatario dell'incarico di consulenza legale dovrà consegnare ed illustrare al Gruppo di lavoro una chiara e sintetica relazione, in cui: (i) descrivere lo schema generale di vendita ritenuto più adatto alle caratteristiche di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. all'attuale andamento del mercato (con evidenza di punti di forza e debolezza); (ii) indicare i principali adempimenti posti in capo ai Soci pubblici e la tempistica indicativa del percorso di valorizzazione, le modalità di strutturazione della gara e l'elenco dei principali atti di gara, nonché dei documenti connessi e conseguenti al "closing"; (iii) procedere, in caso di attivazione della procedura di vendita, al necessario supporto per il percorso di valorizzazione della banca in parola nelle successive fasi all'indizione della gara. La procedura di gara è tuttora in corso. Quindi, la procedura di alienazione, il cui termine è previsto al 31 dicembre 2019, potrà essere avviata solo dopo l'affidamento dell'incarico di advisor legale.

Con riferimento alla partecipazione in Cassa Centrale Banca di Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., il "Programma attuativo di riordino delle partecipazioni nel settore del credito nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017", adottato con provvedimento giuntale n. 713 di data 12 maggio 2017, prevede l'alienazione delle azioni privilegiate entro il 31 dicembre 2018. Nel corso del 2018 la Direzione generale della Provincia ha richiesto l'attivazione dell'assistenza prevista dall'articolo 9bis della vigente convenzione fra Provincia e Cassa del Trentino S.p.A., al fine di definire, d'intesa con l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti, il percorso attuativo di alienazione delle azioni privilegiate, detenute in Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A..

Con riferimento, infine, alla partecipazione detenuta da Cassa del Trentino S.p.A. in Autostrade del Brennero S.p.A., si rileva che:

- (i) l'Assemblea ordinaria di Cassa del Trentino S.p.A. in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2016 e la relativa proposta di distribuzione dell'utile d'esercizio, con particolare riferimento al dividendo dei soci, ha deliberato di distribuire al 30 settembre 2017 al socio Provincia un dividendo in natura mediante la cessione di n. 11.780 azioni di Autostrade del Brennero S.p.A. al valore unitario di Euro 634,22 per complessivi Euro 7.471.112; con deliberazione n. 1516 di data 22 settembre 2017 la Giunta provinciale ha autorizzato il trasferimento per girata delle azioni di Autostrada del Brennero S.p.A.;
- (ii) l'Assemblea ordinaria di Cassa del Trentino S.p.A. in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2017 e la relativa proposta di distribuzione dell'utile d'esercizio, con particolare riferimento al dividendo dei soci, ha deliberato di distribuire al 30 settembre 2018 al socio Provincia un dividendo in natura mediante la cessione di n. 19.845 azioni di Autostrade del Brennero S.p.A. al valore unitario di Euro 699,30 per complessivi Euro 13.877.608,50; con deliberazione n. 1590 di data 7 settembre 2018 la Giunta provinciale ha autorizzato il trasferimento per girata delle azioni di Autostrada del Brennero S.p.A..

## ***C. LE PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI MAGGIORE RILIEVO***

### ***1. Il comparto funiviario – esito del riassetto***

A seguito dei nuovi indirizzi dettati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1991 di data 26 ottobre 2015, con riguardo agli interventi di supporto all'infrastrutturazione turistica ed in particolare agli impianti funiviari e/o turistici e/o ricreativi, Trentino Sviluppo S.p.A. è intervenuta nel biennio 2015 – 2016 riducendo il numero delle partecipazioni detenute in società legate all'ambiente funiviario, riducendo così l'ammontare del capitale detenuto dalla società in partecipazioni.

Fino al 2014 Trentino Sviluppo S.p.A. era intervenuta nel settore principalmente con capitale azionario. Successivamente è stato avviato un progetto di revisione delle modalità dell'intervento provinciale a favore delle stazioni sciistiche e Provincia e Trentino Sviluppo S.p.A. hanno impostato un nuovo approccio proprio con la definizione di linee strategiche di intervento condivise, che qui possono essere così riepilogate:

- (i) acquisizione a patrimonio pubblico di impianti (opere di innevamento, impianti di risalita, bacini di accumulo) e successiva messa a disposizione con contratti di locazione, ai fini di agevolare l'equilibrio economico delle società pesantemente condizionato dagli onerosi obblighi di manutenzione e dall'impatto degli ammortamenti, nella maggior parte dei casi determinanti forti perdite d'esercizio ad abbattimento del patrimonio sociale;
- (ii) riduzione del peso di carattere partecipativo da parte di Trentino Sviluppo S.p.A., per stimolare la maggiore presenza di privati nella gestione.

I nuovi indirizzi provinciali a Trentino Sviluppo S.p.A., approvati appunto con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1991 di data 26 ottobre 2015, hanno così previsto:

- ❖ la distinzione delle stazioni sciistiche tra: stazioni di "interesse locale" e stazioni non di interesse locale (o "di mercato") secondo la disciplina di matrice europea, già richiamata nella deliberazione giuntale n. 542 di data 8 aprile 2016;
- ❖ la possibilità per Trentino Sviluppo S.p.A. di acquisto di impianti, sistemi di innevamento e altri *assets* turistici, anche se non di nuova realizzazione a valere sul fondo di cui all'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come strumento preferibile rispetto all'intervento nel capitale sociale;
- ❖ la possibilità per Trentino Sviluppo S.p.A. di acquisire *assets* in compensazione di crediti esistenti o in formazione (per crediti di difficile/impossibile pagamento), rinunciando quindi ai futuri incassi di locazione a fronte della proprietà dei beni che potrebbero esser acquisiti – previa perizia estimativa asseverata - al Fondo di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6; questa previsione è utile per definire forme di pagamento "in natura", tramite acquisizione di *assets* da parte di Trentino Sviluppo S.p.A. riducendo così l'esposizione ed il rischio di Trentino Sviluppo S.p.A. e, indirettamente, della Provincia, su crediti futuri e rispetto a prestiti già concessi per i quali potrebbero insorgere difficoltà nella restituzione;

- ❖ l'autorizzazione a Trentino Sviluppo S.p.A. ad intervenire, limitatamente alle località di interesse locale, per assegnazione in gestione di impianti a fune di proprietà pubblica a soggetti privati;
- ❖ l'identificazione dei bacini di accumulo di acqua e dei relativi sistemi e reti di adduzione e distribuzione dell'acqua sul territorio quali beni strategici per i quali la Provincia, per il tramite di Trentino Sviluppo S.p.A., intende promuoverne l'acquisizione tramite il fondo di cui all'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, mantenendoli anche a disposizione della Protezione Civile/Vigili del Fuoco, dell'agricoltura, della zootecnia, del turismo oltre che delle Società Funiviarie per l'innevamento programmato delle piste da sci nella stagione invernale.

Anche nel corso del 2017, il nuovo approccio, ha portato a chiudere alcune nuove operazioni sul settore funiviario, in modo che al 31 dicembre 2017, Trentino Sviluppo S.p.A. deteneva partecipazioni in 15 società legate all'ambiente funiviario (in luogo delle n. 21 partecipazioni detenute al 31 dicembre 2014) per un importo complessivo del valore nominale delle 15 società partecipate al 31 dicembre 2017 assestato intorno ad Euro 59.000.000,00 (anziché ad Euro 93.200.000 del 31 dicembre 2014).

Inoltre, dal 31 dicembre 2017 Trentino Sviluppo S.p.A. non è più socio di maggioranza pubblica di Trento Funivie S.p.A. a fronte dell'ingresso di alcuni privati in qualità di soci.

## ***2. Le società operanti nel campo dell'energia elettrica***

Si richiama quanto già esposto nella Relazione tecnica al "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016", approvata con deliberazione giunta n. 542 di data 8 aprile 2016.

## ***3. L'asse autostradale e l'approdo ad una gestione totalmente pubblica e integrata***

Rispetto a quanto esposto nella Relazione tecnica di accompagnamento al "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016", adottata con provvedimento giunta n. 542 di data 8 aprile 2016, si ricorda che dopo la sottoscrizione in data 14 gennaio 2016 del protocollo di intesa fra lo Stato italiano (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e e gli enti territoriali per l'affidamento da parte dello Stato della gestione dell'Autostrada del Brennero (A22) è stato svolta un'intensa attività di relazione, confronto e approfondimenti tra le parti, tuttora in corso.

L'articolo 5 del protocollo richiede espressamente che lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche contraenti rispettino i requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente prescritti dall'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché tutti gli altri obblighi pure previsti dalla legislazione comunitaria vigente per la legittimità dell'affidamento diretto.

In ragione di tale previsione ed al fine di elaborare proposte relative alla convenzione per la *governance* e alle modifiche statutarie, è stato istituito nel 2016 fra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano un apposito gruppo di lavoro con il supporto qualificato di Autostrade del Brennero S.p.A.. Il gruppo di lavoro ha prodotto un testo condiviso di convenzione

e di revisione statutaria, oggetto di esame nel corso del 2017, in particolare, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel frattempo, in base all'articolo 105, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è stato prima introdotto all'articolo 178 (rubricato significativamente "Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio") del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 8 ter, che recita: "*Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5*".

Sul punto si è, poi, innestata una norma speciale per determinate concessioni autostradali (fra cui proprio quella di Autostrada del Brennero – A22) in attesa di rinnovo, giusto l'articolo 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito con modifiche nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, dove viene fatto proprio dalla legge il protocollo sottoscritto in data 14 gennaio 2016 e al tempo stesso gli enti pubblici sottoscrittori dell'intesa, diversi dall'autorità ministeriale, hanno la possibilità di avvalersi anche di una società *in house* già operante o di nuova costituzione, mentre l'opzione del mercato potrà rientrare in gioco eventualmente dopo il 30 settembre 2018.

In definitiva, l'articolo 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 prevede che:

- a) le funzioni di Concedente per la tratta autostradale in argomento sono svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) la convenzione, di durata trentennale, è stipulata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Regioni e gli Enti locali che hanno sottoscritto il Protocollo di intesa del 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
- c) la convenzione è stipulata dopo l'approvazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei Trasporti sullo schema di convenzione;
- d) venga data attuazione al Protocollo di intesa del 14 gennaio 2016, il quale valorizza i principi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi di interesse comune delle medesime amministrazioni stipulanti.

Questa modifica del regime normativo ha fatto ripartire su una base diversa il confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: si sono svolti alcuni momenti di confronto, che hanno prodotto l'accelerazione della complessa istruttoria che coinvolge l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (per il parere sul piano economico-finanziario e sullo schema di convenzione), l'Autorità nazionale dei Contratti (per la vigilanza sugli affidamenti) e il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (per l'approvazione preventiva dello schema di convenzione).

Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi in merito ad alcuni aspetti interpretativi, con parere n. 1645/2018, ha stabilito, da un lato, la legittimità di stipulare la convenzione di concessione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 bis, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche nella legge 4 dicembre 2017, n. 172; dall'altro, ha stabilito che la successiva facoltà degli enti territoriali, concessionari del servizio, di avvalersi di una società *in house* non comporta l'obbligo per i concessionari di iscriversi nell'elenco tenuto dall'ANAC, ex art. 192 del Codice dei contratti pubblici, né permette di configurare tra gli enti territoriali concessionari e la società *in house* un rapporto di subconcessione.

Secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 e l'articolo 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché in linea con quanto chiarito dal parere del Consiglio di Stato, è maturata, anche per corrispondere alla



richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un assetto societario a capitale interamente pubblico, l'intenzione di costituire una nuova società, della quale gli enti pubblici si avvarranno quale modulo organizzativo per la gestione e la manutenzione della tratta autostradale, allo scopo di concorrere allo sviluppo del Corridoio Scandinavo – Mediterraneo.

A tal fine con l'articolo 7 della legge provinciale 3 agosto 2018, n.15 la Giunta provinciale è stata autorizzata, in esecuzione dell'articolo 13 bis (Disposizioni in materia di concessioni autostradali) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, allo scopo di perseguire le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a compiere operazioni di riorganizzazione della società Autostrada del Brennero s.p.a. e a costituire con la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Bolzano ed eventualmente altri enti pubblici interessati allo sviluppo del corridoio Scandinavo - Mediterraneo una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A 22 Brennero - Modena, a fini di interesse pubblico generale, di funzionalità, economicità e di qualità sociale e ambientale.

Nel frattempo il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha modificato l'art. 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, prevedendo quale termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali delle infrastrutture, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena, il 30 novembre 2018. Tale stipula potrà avvenire comunque dopo l'approvazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e previo parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti sullo schema di convenzione.

In data 20 luglio 2018 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti con delibera n. 73/2018 ha rilevato che: *«il rapporto di concessione intercorre (...) tra il Ministero – che dalla legge viene definito “concedente” – e gli enti territoriali concessionari mentre la società in house, costituita o costituenda, non viene in rilievo quale “affidataria diretta” né da parte del Ministero né da parte delle Regioni e degli Enti locali concessionari»* e *«[l]a facoltà per gli enti territoriali di avvalersi della società c.d. in house (...) ha lo scopo di risolvere i problemi di tipo organizzativo, legati alla gestione della concessione, che gravano sugli enti territoriali concessionari»*. Su quest'ultimo aspetto è intervenuto di recente l'articolo 21 ter del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha definitivamente chiarito il ruolo di concessionario per tale società in house. L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha quindi deliberato di approvare il sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento della gestione in house della tratta autostradale A22 Brennero-Modena ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

In relazione al testo notificato alla Commissione Europea dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state segnalate da parte dei soci pubblici di Autostrada del Brennero S.p.A. le relative criticità. In particolare il Comitato di indirizzo e coordinamento, concepito in origine come organo di impulso e garanzia del raggiungimento degli obiettivi strategici sottesi alla partnership tra lo Stato concedente e gli enti locali, sembra assumere ora una diversa veste, quella di comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto. La trasformazione del Comitato, in uno con l'eliminazione dei riferimenti normativi all'istituto della cooperazione interistituzionale, tende, poi, ad una “ibridazione” del modello con il differente istituto dell'in house providing, tornando in tal modo allo scenario, antecedente l'articolo 13 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, prefigurato dall'articolo 178, comma 8ter, del Codice dei Contratti Pubblici. In tal caso, il Ministero, senza esserne socio, avrebbe esercitato il controllo analogo sulla società in house *“attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*. Questo modello è stato, tuttavia, superato, per le rilevanti difficoltà pratiche, proprio dall'art. 13 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dove si è optato non più per l'affidamento secondo il modello dell'in house providing, ma per l'affidamento agli enti locali della concessione con il

differente modello della cooperazione interistituzionale. Così come è stato riconosciuto, infatti, dal Consiglio di Stato nel parere n. 1645 del 26 giugno 2018 nel modello disegnato dall'articolo 13 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, la società in house di cui gli enti si possono avvalere per la gestione della concessione costituisce *“modulo organizzativo da parte dei diciassette concessionari per gestire congiuntamente i rapporti scaturenti dalla concessione affidata loro dal Ministero”*.

In data 21 novembre 2018 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nel corso della riunione preparatoria, ha chiesto al NARS di formulare un parere sullo schema di Accordo di Cooperazione e sui suoi allegati.

Nel frattempo in data 22 novembre 2018 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha espresso il proprio parere n. 10 sullo schema di Accordo di Cooperazione e relativi allegati.

In data 26 novembre 2018 il NARS ha espresso il parere n. 6 con il quale rimette al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica la valutazione dell'approvazione dello schema di Accordo di Cooperazione, tenendo conto di quanto espresso dal proprio parere; suggerisce al medesimo comitato di chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adeguare i relativi allegati, oltre a quanto rilevato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, anche considerando le osservazioni e le prescrizioni espresse nel parere NARS; raccomanda, infine, la verifica, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circa l'esatta quantificazione del valore di subentro alla luce degli eventuali benefici registrati dal protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza dal 2014 ad oggi.

In data 28 novembre 2018 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha emesso la delibera n. 68, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 Serie Generale di data 28 dicembre 2018, con cui si invita, tra l'altro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- ❖ a recepire ed integrare all'interno dello schema di Accordo di Cooperazione, in sede di sottoscrizione, le prescrizioni e raccomandazioni formulate nel parere n. 10 del 22 novembre 2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e del parere n. 6 del NARS;
- ❖ ad assicurare che, ad esito della esatta quantificazione del valore di subentro, alla data della nuova stipula, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, tale valore, ove a debito del concessionario, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato in quanto spettante al concedente;
- ❖ in assenza di un quadro regolatorio complessivo che tenga conto anche del nuovo sistema tariffario dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, l'Accordo e i relativi allegati, modificati in relazione alle prescrizioni, saranno nuovamente sottoposti al Comitato per la verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario che devono sussistere al momento dell'affidamento della concessione e permanere nel corso della gestione.

I soci pubblici di Autostrada del Brennero S.p.A., decidendo di non sottoscrivere l'attuale schema di Accordo di Cooperazione, hanno concordato sui seguenti elementi imprescindibili:

1. l'accoglimento di alcune revisioni alla bozza dell'accordo di cooperazione;
2. la possibilità di operare una puntuale verifica della bancabilità del Piano economico finanziario;
3. riconoscimento in tariffa dei contributi nell'ammontare di Euro 800 milioni per il miglioramento della viabilità ordinaria funzionale all'asse autostradale;
4. l'inserimento nel testo dell'accordo dei parametri che l'Autorità di regolazione dei trasporti dovesse riconsiderare all'esito della consultazione allora in corso con riferimento alle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia.

In ogni caso, la definizione dell'accordo di cooperazione e del piano economico-finanziario è subordinata all'approvazione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche territoriali firmatarie dell'accordo. Con specifico riferimento al Piano economico-finanziario, è stato ritenuto di precisare, infine, che gli assunti contenuti nel Piano stesso costituiscono una proposta complessiva per quanto attiene ai valori economici e finanziari dell'accordo, di talché eventuali modifiche di tali assunti comporteranno la rielaborazione del Piano e dei relativi allegati. Ci si è riservati, infine, di riconsiderare nel Piano le partecipazioni azionarie eventualmente detenute dalla società concessionaria alla luce del nuovo testo della bozza di accordo notificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Commissione europea.

In sintesi, le questioni aperte – e come tali sottoposte nuovamente al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - riguardano la non redditività del sistema tariffario dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti con conseguente incerta bancabilità dell'affidamento, la mancata considerazione di una parte consistente degli investimenti, l'adeguamento dell'accordo di cooperazione fra ente concedente, autonomie territoriali e gestore in senso maggiormente interistituzionale e la richiesta di riconsiderazione dei benefici del concessionario uscente dopo il 30 aprile 2014 anche alla luce del valore di riscatto. Inoltre, la Corte dei Conti, nel registrare la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha nella sostanza riconosciuto che tale atto, dovendo essere adeguato alle diverse condizioni poste, rimane interlocutorio e sarà seguito da un secondo provvedimento, su cui il giudice contabile si riserva di esprimersi.

Inoltre, occorre tenere conto delle eventuali novità di rilievo che con delibera n. 133 di data 19 dicembre 2018 l'Autorità di regolazione dei trasporti ha introdotto, approvando il sistema tariffario con riferimento alle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia, pure interessate dall'art. 13-bis del d.l. n. 148/2017. Al riguardo si osserva che, se il tasso di remunerazione del capitale investito al valore nominale è uguale a quello riconosciuto sulla tratta autostradale A22 Brennero – Modena (6,16%), nell'ambito della tariffa di gestione l'indicatore produttività  $X_t$  è stato stabilito al 2,19%, laddove per la tratta autostradale A22 Brennero – Modena è stato fissato nel 3,91%. Questo significa un minor (e non trascurabile) contenimento dei costi per la manutenzione a differenza di quanto è stato definito per la tratta autostradale A22 Brennero – Modena. Questo aspetto, criticamente già segnalato, può essere portato nuovamente all'esame dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, perché l'attuale dinamica tariffaria per la parte di gestione sembra oggi richiedere impropriamente al gestore della tratta A22 di risparmiare, con l'indicatore produttività  $X_t$  del 3,91%, sulla voce "sicurezza".

Con provvedimento n. 82 di data 25 gennaio 2018, rettificato con successivo atto n. 137 di data primo febbraio 2019, la Giunta provinciale, ritenendo sussistenti vizi di legittimità, ha autorizzato l'impugnazione della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 68 di data 28 novembre 2018 davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. Lo stesso ha disposto, per la parte di competenza, Autostrada del Brennero S.p.A. e Provincia di Modena.

## **D. LE PARTECIPAZIONI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO IN VISTA DI NUOVE LINEE DI INTERVENTO**

### **1. Considerazioni preliminari**

Il “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2018-2020” conferma i contenuti del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” aggiornandoli, per quanto necessario, coerentemente con decisioni nel frattempo sopravvenute ed adeguandoli nelle tempistiche, in modo da portare a compimento quanto non ancora attuato. In un secondo momento, sulla basi delle valutazioni elaborate dalla Commissione tecnica prevista nello stesso “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2018-2020” si procederà eventualmente all'integrazione del Programma e alla predisposizione del programma di riorganizzazione societaria definitivo per il triennio 2018 - 2020.

La Commissione è incaricata di procedere alla valutazione dell’assetto delle partecipazioni societarie provinciali realizzato in esito alle azioni di riordino e razionalizzazione fino ad ora intraprese e di valutare per specifici ambiti le ulteriori azioni da intraprendere.

Di seguito viene riportata una analisi per ognuno degli ambiti di approfondimento da affidare alla Commissione.

### **2. Accorpamento di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A.**

Nel capitolo B, al paragrafo 1.1., è stata rappresentata la situazione rispetto a questo ambito. La Commissione sarà incaricata di approfondire ulteriormente il contesto e le difficoltà riscontrate, valutando l’opportunità di perseguire in questo obiettivo nei termini già delineati piuttosto che con nuove modalità.

### **3. Accorpamento di Trentino Sviluppo S.p.A. e Patrimonio del Trentino S.p.A.**

Il settore del patrimonio immobiliare della Provincia, risulta attualmente gestito attraverso tre diverse società pubbliche, le prime due afferenti l’area della gestione immobiliare e dello sviluppo economico, la terza afferente l’area delle politiche sociali e di welfare:

1. Patrimonio del Trentino S.p.A. (controllata al 100%);
2. Trentino Sviluppo S.p.A. (controllata al 100%);
3. ITEA S.p.A. (controllata al 100%).

Le tre realtà presentano oggi alcune sovrapposizioni di natura gestionale-organizzativa e in termini di *know how* interno e operativo, gestendo tutte, per il perseguimento delle proprie finalità per conto della Provincia, attività di acquisizione, alienazione e gestione di diritti su beni immobili.

Ai fini della riorganizzazione delle società operanti in questo settore è stata scartata l’ipotesi di ridurre da 3 a 1 il numero di soggetti, pervenendo ad un unico soggetto che valorizzi e gestisca il patrimonio pubblico immobiliare della Provincia, specializzando le attività delle attuali singole società alle rispettive attività *core*. Infatti, in base al programma generale per il riassetto societario, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, la funzione sociale assolta da ITEA S.p.A. non permette di far confluire il patrimonio di edilizia abitativa sotto l’egida di una società vocata alla valorizzazione immobiliare e, come sarà illustrato in seguito, apre

la strada ad un ripensamento necessario in termini di diversa configurazione dell'interesse generale. La presenza ed un utilizzo adeguato del patrimonio immobiliare pubblico assume grande importanza in relazione alle politiche abitative, perché le risposte del mercato non hanno dato prova di operare in modo idoneo verso i soggetti più deboli e vulnerabili. Questo non significa necessariamente un sistema puro di abitazioni in mano pubblica, in quanto il privato va coinvolto, ma con meccanismi che lo rendano pienamente responsabile per l'attuazione e partecipe per il rischio. Il fatto è che la natura pubblica del binomio proprietà - gestione tende a considerare e, quindi, attuare meglio la funzione sociale ed umana del diritto di accesso ad un'abitazione, nella misura in cui questo diritto promuove il benessere collettivo di una comunità e lo sviluppo della personalità propria di ogni uomo.

### **3.1 Un solo polo per il patrimonio immobiliare e lo sviluppo territoriale**

Il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016", si è, quindi, limitato a interventi sulle singole società operanti nel settore del patrimonio immobiliare, in modo da focalizzare la missione di Trentino Sviluppo S.p.A. al supporto nelle politiche territoriali e riferire a Patrimonio del Trentino S.p.A. la funzione di gestione dei beni pubblici in generale. Questo obiettivo, che si prefigge di alleggerire i compiti di Trentino Sviluppo S.p.A. sulla parte immobiliare, intende rendere Patrimonio del Trentino S.p.A. elemento responsabile per il sistema pubblico finanziario e semplificare il processo di pianificazione, attuazione e controllo delle decisioni che hanno per oggetto gli immobili pubblici e per scopo la loro valorizzazione in termini sia di gestione sia di fruizione.

Merita, a questo punto, di essere evidenziata un'altra possibile strada, quella di unire proprio Patrimonio del Trentino S.p.A. e Trentino Sviluppo S.p.A., in quanto:

- a) strategicamente lo sviluppo territoriale può essere coltivato come missione di interesse generale con maggiore intensità ed efficacia, se si dispone anche della leva del patrimonio immobiliare;
- b) tecnicamente le due realtà hanno nella convenzione con la Provincia lo stesso strumento di regolazione dei rapporti e di affidamento di attività istituzionali.

Questo esito del percorso di razionalizzazione non solo semplifica e valorizza distinti soggetti dell'apparato provinciale, ma produce un incremento di efficienza e funzionalità nel perseguimento degli obiettivi della programmazione provinciale, accentrando in un unico interlocutore, rafforzato nella sua solidità economico - finanziaria:

1. la regia nell'implementazione delle politiche provinciali nel settore immobiliare e in quello finanziario;
2. a favore del comparto pubblico provinciale e delle sue istituzioni nonché dell'economia locale e del sistema socio – economico in generale;
3. con il risultato duplice di un coordinamento maggiormente unitario ed effettivo delle diverse tipologie di intervento e di una riqualificazione delle relative risorse provinciali destinate .

### **3.2. Lo scenario dell'opzione del polo societario unico**


Va qui aggiunta un'altra considerazione, che scaturisce dal disegno unitario posto in essere dall'esercizio della delega normativa di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, poi avvenuto con l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che si qualifica come il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Infatti, la disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 2016, n. 175, che ai commi 1 e 2 stabilisce i vincoli di scopo e attività nella costituzione o partecipazione di società pubbliche, introduce al comma 3 una previsione derogatoria, che interessa Patrimonio del Trentino S.p.A.. Quest'ultima, infatti, si

occupa di ottimizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare secondo l'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

Ora, se il conferimento di immobili costituisce l'unico modo per partecipare o costituire simili società e se la funzione di ottimizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non rientra nel perimetro dell'oggetto ordinariamente lecito, si fa forte l'opzione di aggregare tale società in Trentino Sviluppo S.p.A., che, giusto l'articolo 26, comma 2, beneficia della esenzione per esplicita inclusione nell'Allegato A sicuramente per l'articolo 4 e (plausibilmente, per i richiami ivi operati) anche agli articoli 5, 7, 8 e 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Si renderà al contempo necessario svolgere un'attenta analisi di ripartizione dei ruoli e delle attività, allo scopo di strutturare in modo efficace la società aggregata a presidio della sua estesa area di operatività.

Quindi, nel piano complessivo di riorganizzazione delle attività controllate possono assumere un nuovo assetto nell'ambito di due società, identificate da ITEA S.p.A. e Trentino Sviluppo S.p.A., specializzate nella gestione delle rispettive attività *core* con la confluenza di Patrimonio del Trentino S.p.A. in Trentino Sviluppo S.p.A.:



### 3.3. Ulteriori vantaggi

Oltre a questi benefici si conseguirebbero altresì:

- ❖ la riduzione del numero delle società e il risparmio dei costi generali relativi all'eliminazione di un Organo di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, che porta con sé un efficientamento della struttura organizzativa, nella misura in cui si considera anche l'oggettiva riduzione degli adempimenti amministrativi (fra cui: una gestione contabile anziché due);
- ❖ la gestione unitaria degli immobili, attualmente detenuti da Patrimonio del Trentino S.p.A., in una specifica sezione del Fondo previsto dall'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, che potrà essere modificato a seguito di approfondimenti ulteriori;
- ❖ dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si evince la deroga nei confronti delle società pubbliche identificate come "finanziarie regionali", che per il Trentino è stata individuata in Trentino Sviluppo S.p.A. (di fatto quale aderente all'ANFIR - Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali) rispetto a determinati adempimenti, vincoli e norme che in parte sono diventati ed in parte diventeranno, una volta emanati anche i decreti attuativi previsti da questo testo unico, obbligatori per le altre società pubbliche.

### **3.4. Il polo fieristico di Riva del Garda**

A seguito della fusione per incorporazione di Patrimonio del Trentino S.p.A. in Trentino Sviluppo S.p.A. la gestione degli immobili del Polo Fieristico di Riva del Garda può essere gestita, in quanto beni pubblici funzionali al supporto al sistema fieristico provinciale, tramite il Fondo (ex articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6), da parte proprio di Trentino Sviluppo S.p.A..

La modalità di gestione degli immobili in questo fondo ha il pregio di:

1. affrancarli dai vincoli di bilancio tipici di una società per azioni (in particolare, dalla contrapposizione degli ammortamenti con i ricavi da canoni);
2. determinare, pur nel rispetto delle regole europee, costi compatibili con il confronto competitivo imposto dal sistema fieristico internazionale.

Infine, questa operazione non può che essere letta in chiave di semplificazione organizzativa unitamente al consolidamento di Trento Fiere S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A., alla luce della quale la presenza della Provincia è giustificata per il polo fieristico di Riva del Garda (pienamente confermato) e viene rimessa al Comune di Trento la responsabilità sull'organizzazione di spazi espositivi nel capoluogo cittadino.

## ***4. La riorganizzazione del comparto dell'edilizia abitativa: il ritorno di ITEA S.p.A. ad ente pubblico***

Come anticipato al capitolo precedente, il programma di riordino societario, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, ha disposto di mantenere per l'edilizia abitativa la formula societaria per ITEA S.p.A. con l'adozione delle misure di affievolimento anche del carico fiscale nelle more della verifica della trasformazione regressiva in ente di diritto pubblico.

Infatti, lo stesso atto ha ricordato come per effetto della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA), disciplinato dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sia stato trasformato nell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA S.p.A.) e le relative azioni sono state poste in capo alla Provincia.

Secondo l'articolo 7, comma 5, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, gli enti locali possono affidare in gestione o conferire ad ITEA S.p.A. alloggi di loro proprietà o dei quali abbiano la disponibilità, da destinare alla locazione ai nuclei familiari in base a quanto disposto dalla stessa legge provinciale. Peraltro, l'articolo 13, comma 8, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone in chiave transitoria che ITEA S.p.A. continua a operare a favore dei comuni e delle comunità, con la precisazione che, fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione della legge provinciale predetta, i programmi e i finanziamenti destinati a ITEA S.p.A. sono adottati dalla Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

### **4.1. Le misure per la riduzione degli oneri di varia natura derivante dall'opzione societaria**

Nell'attesa di sciogliere la riserva sulla scelta del modulo societario sono state richieste e/o adottate delle misure volte ad affievolire il carico fiscale, organizzativo e finanziario che la trasformazione societaria ha implicato a compensazione dei vantaggi prefigurati in sede di esame della legge 7 novembre 2015, n. 15.

La trasformazione, infatti, di ITEA da ente di diritto pubblico in società per azioni ha comportato la perdita della natura di ex-IACP. Di conseguenza, ITEA S.p.A. ha sostenuto, con

decorrenza 1 gennaio 2007, un maggiore onere fiscale, avendo perduto le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 6, comma 6, lettera c bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che consente una riduzione del 50% dell'IRES dovuta dalle ex-IACP comunque denominate. Tale agevolazione, per costante prassi del Ministero dell'Economia e delle Finanze (risoluzione n. 131/E del 25 settembre 2005) è stata riconosciuta esclusivamente agli Enti Pubblici ex IACP e negata, oltre che alle società di capitali *in house*, alle aziende speciali previste dall'ordinamento degli enti locali, secondo il parere reso dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 2/2014.

Tale quadro di aggravio fiscale è stato rivisto, in quanto per effetto dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il vantaggio riconosciuto agli ex -IACP è esteso a tutti gli enti che:

- a) perseguono le medesime finalità sociali;
- b) sono stati istituiti nella forma di società per azioni;
- c) che possiedono gli elementi previsti dall'ordinamento europeo per l'*in house providing*;
- d) che sono stati costituiti ed operano al 31 dicembre 2013.

Inoltre, a partire dal 2010, per gli attuali meccanismi di devoluzione previsti in attuazione dell'accordo di Milano, l'IRES versata da ITEA S.p.A. non viene devoluta alla Provincia, ma concorre a formare la base nazionale del gettito IRES, che viene devoluto alla Provincia in base all'incidenza del PIL provinciale/PIL nazionale.

Grazie ai contributi in conto esercizio erogati dalla Provincia, la società ha conseguito risultati d'esercizio positivi. Dal 2008 al 2015 l'assegnazione in conto esercizio è stata dimezzata in ragione:

- della dinamica crescente dei canoni di locazione per l'adeguamento graduale al criterio ICEF;
- del processo di contenimento dei costi e di miglioramento;
- dell'esclusione dall'applicazione delle diverse imposte municipali (IMU e IMIS) degli alloggi legge provinciale 30 dicembre 2014.

A decorrere dal 2016 non sono stati più assegnati contributi in conto esercizio in ragione della sottoscrizione con la Provincia della nuova convenzione disciplinante i rapporti finanziari e organizzativi del personale di ITEA S.p.A. inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale a decorrere dalla data prevista dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e contestualmente messo a disposizione di ITEA S.p.A.; questa convenzione in sintesi prevede che a decorrere dal primo gennaio 2017, le spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di ITEA S.p.A. sono totalmente a carico della Provincia.

Da altra angolatura, guardando agli indirizzi programmatici disponibili, fa chiarezza il piano strategico di ITEA S.p.A., approvato per il solo 2014 da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 2281 di data 15 dicembre 2014. A fronte della contrazione delle risorse finanziarie da destinare agli investimenti, l'ordine degli interventi ha seguito una linea per priorità:

1. interventi potenzialmente conferibili al Fondo Immobiliare di *Social Housing*;
2. immobili da porre in vendita;
3. interventi di manutenzione limitatamente a quelli già pianificati;
4. permuthe patrimoniali, finalizzate alla razionalizzazione del patrimonio abitativo e all'economicità della sua gestione.

Questo ha significato che la progressiva riduzione degli investimenti ha determinato con la diminuzione dei trasferimenti provinciali alla società un minore impatto sulla fiscalità.



Infine, anche al fine di mettere ordine ai rapporti finanziari, è stato eliminato il carattere oneroso della messa a disposizione del personale provinciale presso ITEA S.p.A. tramite la modifica dell'articolo 7, comma 10, lettera a), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, oggetto dell'articolo 6 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9. Nella stessa direzione hanno concorso, seppure in misura diversa ed indirettamente, anche le seguenti operazioni, scaturite con altre finalità:

- ❖ la ristrutturazione del debito per prestiti obbligazionari per effetto del già ricordato articolo 22, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, con rilevazione del contributo tra i risconti (valevole solo ai fini della tassazione in quinti per cassa), con azzeramento del ricavo per contributi in conto capitale (minore ricavo) e degli interessi passivi da obbligazioni (minori costi);
- ❖ la concessione di finanziamenti infruttiferi in conto soci con scadenza del termine del rimborso al 31 dicembre 2025, in base all'articolo 5 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9.

#### **4.2. Cosa fare di ITEA S.p.A.: una questione da definire**

Già il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”, evidenziava come si profilano sei scenari, di cui i primi cinque in alternativa alla situazione vigente:

1. apporto degli immobili di proprietà di ITEA S.p.A ad un Fondo Immobiliare *in house*, di cui ITEA S.p.A. diventa quotista;
2. devoluzione dell'intero patrimonio immobiliare di ITEA S.p.A. alla Provincia mantenimento della società come:
  - gestore in base ad uno specifico contratto di servizio;
  - soggetto che opera in forma di impresa con “costi e ricavi”, minimizzando l'imponibile fiscale;
3. ritorno alla configurazione di ITEA quale ente di diritto pubblico mediante l'istituto della trasformazione eterogenea (ma anche regressiva) ed attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico;
4. trasformazione di ITEA S.p.A. in ente pubblico (IACP) con personalità giuridica e autonomia gestionale e costituzione, tramite scissione o conferimento, di una nuova società finalizzata allo svolgimento delle attività di *Facility , Property e Asset management*, con assorbimento del personale dedicato a siffatte attività:
  - la nuova società è partecipata da ITEA quale ente pubblico, dalla Provincia e dagli altri soggetti pubblici interessati alla gestione di servizi *in house*, per cui serve istituire un organismo che eserciti il controllo analogo;
  - la nuova società gestisce tramite contratto di servizio il patrimonio dell'ITEA quale ente pubblico, ne esercita le attuali funzioni (amministrazione, gestione e sviluppo) ed addebita a ITEA quale ente pubblico il corrispettivo per i servizi resi, in modo da conseguire la copertura dei costi;
  - i canoni di locazione e gli oneri reversibili continuano ad essere introitati da ITEA quale ente pubblico, cui i fornitori fatturano direttamente;
5. scioglimento di ITEA S.p.A con devoluzione del patrimonio alla Provincia e attribuzione delle relative funzioni ad un servizio interno o agenzia della medesima;

6. mantenimento dell'attuale configurazione societaria ed approntamento degli schemi funzionali per rispondere ai requisiti dell'istituto denominato in house providing (ingresso degli enti affidanti nella compagine sociale ovvero – in caso di mancato ingresso – rispetto dei requisiti ora indicati in sede europea).

### 4.3. Analisi dei punti di forza e debolezza

Rispetto a questo ventaglio occorre rilevare che le prime due ipotesi presentano serie criticità collegate al profilo fiscale, avendo implicazioni particolarmente onerose e non proporzionate ai possibili vantaggi in termini di tassazione (IRES e imposte dirette/indirette, rispettivamente).

La terza ipotesi richiede l'adozione di una legge provinciale (in analogia con la trasformazione privatistica) e appare fattibile secondo il parere espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 2/2014: *“l'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica in azienda speciale consortile, è compatibile ... con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori”*. Depongono in tal senso:

- i) la stessa lettura dell'articolo 2500 septies del Codice Civile, che richiede il mantenimento della personalità giuridica (si vedano l'associazione non riconosciuta e la comunione di impresa) e non esclude un soggetto non plurimo (si veda la fondazione);
- ii) i lavori preparatori della riforma del diritto societario del 2003, che con la trasformazione eterogenea consente il più ampio mutamento, non solo di organizzazione, ma pure di scopo.

Il personale assunto dal precedente ITEA quale ente pubblico potrebbe essere reinquadrato nel comparto pubblico, rispettandosi la giurisprudenza della Consulta (vedi la sentenza della Corte Costituzionale, n. 62/2012, ma anche le pronunce n. 267/2010, 299/2011, n. 310/2011, n. 227/2013, n. 134/2014 e n. 7/2015). Grazie a tale (ri)configurazione ITEA quale nuovo ente pubblico beneficerebbe in modo certo dell'esenzione dalla tassazione dei contributi erogati dalla Provincia per la costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed ordinaria (esclusi gli acquisti) degli immobili in base all'articolo 88, comma 3, lettera b), del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi. Sotto il profilo fiscale in base all'art. 170, comma 1 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi la trasformazione della società non costituirebbe realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento, dato che risultante dalla trasformazione è un ente commerciale soggetto ad IRES.

Soprattutto, la ricostituzione di una entità di diritto pubblico permette di superare in modo lineare e funzionale le criticità connesse all'affidamento di attività da parte di enti non soci nonché salvaguarda ugualmente l'affidabilità finanziaria della Provincia quale istituzione autonoma territorialmente. L'ingresso, peraltro, di tali enti in ITEA S.p.A. rischia, infatti, di togliere il carattere strumentale e la posizione di controllo (civilistico) per la Provincia autonoma di Trento, mentre la natura di ente di diritto pubblico fa superare – a dispetto del principio comunitario della neutralità della forma giuridica – limitazioni e condizioni ancora stringenti della società *in house providing* e restituisce una funzione generale di intervento, maggiormente confacente al diritto umano all'abitazione e al supporto per la coesione sociale.

Vanno comunque evidenziati alcuni punti di attenzione:

- il personale assunto con contratto privatistico non può essere ricollocato nell'ambito del pubblico impiego (circa 50 unità), ma deve essere trasferito presso altra società del Gruppo Provincia e messo a disposizione;
- va verificata la percorribilità dal punto di vista dei contratti relativi ai prestiti obbligazionari in essere (eventuale applicazione di una possibile clausola di

estinzione anticipata), tenendo conto che la Provincia può autorizzare l'anticipazione delle risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui ed altre operazioni di indebitamento secondo l'articolo 22, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Con la configurazione pubblicistica sarà possibile ridisegnare la *governance* di ITEA.

Infine, il quarto scenario (modello articolato con due enti) appare sostenibile, anche se riproduce il riaddebito di IVA. Inoltre, la nuova società rischia di essere strutturalmente a debito in termini di versamento IVA. La configurazione proposta potrebbe, peraltro, essere migliorata, quanto all'impatto IVA, con una diversa ma appropriata dislocazione del personale dipendente presso i due enti. Rimane, infine, la complessità della sottoscrizione di azioni e della *governance* propria dell'*in house providing* rispetto allo scenario della regressione ad ente pubblico *tout court*.

Rispetto al terzo e quarto scenario si determina certamente un esito drastico, venendo meno il ricorso, storicamente consolidatosi, all'entificazione per lo svolgimento del servizio di edilizia abitativa, che dovrebbe essere così assicurato da un servizio interno o un'agenzia dell'apparato provinciale. Quanto al personale, assunto con contratto privatistico come già esplicitato sopra per ipotesi analoghe, andrebbe ricollocato presso altra società del Gruppo Provincia e messo a disposizione.

Peraltro, l'internalizzazione piena delle funzioni socio – abitative presenta delle fragilità significative e non trascurabili per gli aspetti di decisione e di gestione rispetto ad una specializzazione "soggettivata" in un ente specifico cui attribuire questa rilevante e delicata missione di interesse generale.

Né si può sottacere che l'effetto di *favor* fiscale è stato amplificato con riferimento al piano di razionalizzazione societaria in generale dal già richiamato articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A ben vedere, tale soluzione dovrebbe essere accompagnata da un processo di forte cambiamento organizzativo quale condizione necessaria ma non sufficiente. Infatti, per riuscire pienamente, presuppone comunque una profonda revisione di approccio e di rotta in tema di politiche per il *welfare state*, che va consegnata ad una valutazione prettamente degli organi di indirizzo politico.

Da ultimo, resta da valutare l'ipotesi più conservativa dello *status quo*: si mantiene la forma societaria e diventano soci quei Comuni che affidano mediante convenzione il relativo servizio di edilizia abitativa ad ITEA S.p.A.. In questo caso si garantirebbe la piena adesione al modello di affidamento diretto verticale, purché formalizzata nelle disposizioni dello statuto e nella convenzione per l'esercizio del potere di controllo analogo e congiunto, e si avrebbe la piena equiparazione con gli ex- IACP ai fini fiscali.

Al tempo stesso i patrimoni, se conferiti dagli questi enti locali, potrebbero togliere ad ITEA S.p.A. la relazione di strumentalità con la Provincia ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Peraltro, al fine di preservare il *favor* fiscale di ITEA S.p.A., potrebbero questi Comuni restare nella condizione di enti affidanti e non partecipanti, se venisse rispettata la regola, per cui oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Provincia quale unico soggetto controllante. In questo senso deporrebbe positivamente l'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ma va anche verificato se lo svolgimento del servizio anche per conto di enti non partecipanti al capitale sociale di ITEA S.p.A. possa essere tuttora di ostacolo alla ritrovata equiparazione fiscale con gli ex-IACP, atteso che per il resto la posizione di ITEA S.p.A. corrisponde agli elementi richiesti dalla recente novella legislativa.

#### **4.4. Il ritorno alle origini**

Dalla disamina dei benefici e delle criticità si ritiene di poter concludere che ITEA S.p.A. vada a ritroso (ri)trasformata in ente pubblico a base associativa e strumentale, al fine di meglio assicurare lo svolgimento del servizio pubblico di edilizia abitativa. In tal modo si riporterebbe sotto il regime pubblico una realtà che diversamente sconterebbe, senza una equivalente contropartita positiva, tutti gli svantaggi della natura societaria, oggi (se non avversata) disincentivata dalla Riforma Madia. Si terrebbe largo il perimetro d'azione, si coinvolgerebbero i Comuni secondo logiche più funzionali all'interesse pubblico e meno inquinate dal diritto commerciale, si avrebbe la sicura applicazione del regime fiscale previsto per gli IACP e, soprattutto, si metterebbe una linea di confine più chiara fra le attività (e i soggetti) di rilievo amministrativo e le attività (e i soggetti) di mercato.

Non c'è dubbio come la natura societaria di ITEA S.p.A. rischi di essere ortogonale oggi con la natura del diritto all'abitazione del servizio connesso di edilizia abitativa.

Inoltre, la ricostituzione dell'entità pubblica permetterebbe di concentrare in essa tutto il processo di assegnazione e gestione di alloggi pubblici, assorbendo le funzioni ora svolte dalle Comunità, dal Comune di Trento e dal Comune di Rovereto.

Al riguardo andrà presentato un apposito disegno di legge provinciale, da sottoporre all'esame del Consiglio provinciale, affinché questa realtà sia riconfigurata quale ente pubblico, eventualmente anche economico.

#### ***5. Generale analisi dell'attività svolta dalle società di sistema provinciali per valutare quali attività vadano mantenute in mano pubblica e quali possano essere rilasciate al mercato con particolare riferimento all'attività svolta dai Poli***

Il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016" ha messo in evidenza, tra l'altro, che l'azione di riduzione del numero e del carico di società provinciali passa attraverso un processo a più livelli:

- a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
- b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
- c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
- d) dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro di finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato.

La Commissione tecnica sarà chiamata a verificare, sulla base degli attuali esiti dell'intervento di razionalizzazione societaria, quali ambiti siano ulteriormente rilasciabili al mercato rispetto a quanto programmato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016.

La Commissione potrà al contempo individuare tutte le azioni di efficientamento del Gruppo Provincia.

A questo proposito si rinvia all'analisi esposta nella Relazione tecnica al "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016", adottata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, con particolare riferimento ad Informatica Trentina S.p.A. e che ora può essere perfettamente riproposta con riferimento a Trentino Digitale S.p.A. e

quindi al Polo dell'Informatica e delle telecomunicazioni. In sintesi gli approfondimenti offerti nella Relazione presentano le seguenti opzioni:

1. riposizionamento di Trentino Digitale S.p.A. in base alla rifocalizzazione delle attività (ipotesi di revisione conservativa);
2. ripensamento del comparto mediante la previsione di due soggetti con livelli distinti (agenzia/dipartimento e società) per il presidio (ipotesi di riorganizzazione evolutiva);
3. disaccoppiamento delle funzioni di strategia e progettualità da quelle di erogazione dei servizi (ipotesi di privatizzazione).

Va da sé che la dotazione di personale dipenderà:

- dal livello (conservativo, intermedio, spinto) di privatizzazione delle funzioni di produzione e di gestione dell'offerta;
- dalla redistribuzione della governance della domanda, che porta con sé anche il trasferimento di risorse umane.

## ***6. Decidere il destino del Centro servizi Condivisi***

In continuità con le previsioni del Piano di miglioramento della pubblica amministrazione per il periodo 2012 – 2016, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1696 di data 8 agosto 2012, l'articolo 2, comma 3 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) ha individuato ulteriori azioni di efficientamento del sistema pubblico provinciale anche con riferimento alle società strumentali della Provincia. Tale articolo, introducendo il comma 3 bis all'articolo 7 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, ha disposto che, ai fini della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisca apposite direttive affinché le società strumentali della Provincia costituiscano un centro di servizi condivisi per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari, dei sistemi informativi e di altre funzioni di carattere generale. La medesima norma prevede altresì che, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, il centro possa fornire servizi agli altri enti strumentali della Provincia e alle aziende di promozione turistica.

La realizzazione di tale Centro è stata collegata a significativi effetti, particolarmente, in termini di:

1. semplificazione della struttura organizzativa delle società;
2. economie di scala connesse ai maggiori volumi gestiti;
3. aumento della qualità e produttività dei servizi espletati per la maggiore specializzazione del personale;
4. standardizzazione dei processi interni;
5. efficientamento degli investimenti per il consolidamento delle soluzioni applicative in un'unica piattaforma;
6. valorizzazione dei centri di competenza esistenti con relativo aumento delle sinergie tra le società.

Con deliberazione n. 763 del 19 aprile 2013 la Giunta provinciale ha emanato le direttive alle società strumentali per la costituzione di un "Centro di servizi condivisi, che è stato costituito nella forma di Consorzio tra le 12 società strumentali della Provincia in data 27 settembre 2013. Il percorso di avvio e implementazione dell'attività del Centro servizi Condivisi è stato lungo ed articolato e non ha portato alla piena realizzazione di quanto programmato.

Al fine di permettere le opportune valutazioni sul mantenimento del progetto relativo al "Centro Servizi Condivisi" e sulle eventuali variazioni di contenuto a decisioni già assunte, si procede nei

paragrafi successivi a riassumere l'iter finora seguito in merito a questo intervento di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale.

Nelle more di questa valutazione il Centro Servizi Condivisi continuerà la propria attività fino al 30 giugno 2019.

### **6.1. La realizzazione del Centro Servizi Condivisi**

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1595 del 2 agosto 2013 sono stati approvati, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, gli schemi dell'atto costitutivo e del regolamento del "Centro Servizi Condivisi", Consorzio che è stato costituito tra le 12 società strumentali della Provincia in data 27 settembre 2013. Questa deliberazione ha altresì previsto la presentazione del calendario attuativo per l'operatività del "Centro Servizi Condivisi" e del piano economico-finanziario elaborato sulla base di un programma di attivazione progressiva dei servizi entro il 15 ottobre 2013. A seguito dell'avvio della nuova legislatura è stato richiesto al Consorzio di indicare lo stato di attuazione del progetto, le principali criticità manifestate e gli eventuali punti di attenzione da sottoporre ad una valutazione del nuovo Governo provinciale.

A fine 2013 il "Centro Servizi Condivisi" ha rappresentato, oltre allo stato di attuazione del progetto, le possibili prospettive e le connesse criticità, chiedendo alla Provincia indicazioni specifiche in ordine al modello di implementazione. Peraltro, nella medesima comunicazione, il Consorzio ha provveduto ad illustrare le prospettive a breve termine, tra cui l'espletamento delle prime attività destinate a confluire tra i servizi consortili, afferenti rispettivamente l'area legale e i controlli interni. In ordine a tali servizi, per i quali erano già state svolte attività di approfondimento funzionali alla strutturazione degli stessi da parte di specifici gruppi di lavoro tematici tra le società, il Consorzio ha effettuato altresì la ricerca di figure idonee tra le società.

A seguito dell'avvio della nuova legislatura, la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 588 del 17 aprile 2014 le direttive definitive per il 2014 per le agenzie e gli enti strumentali della Provincia ed al contempo, anche a voler ribadire l'assoluta rilevanza dell'iniziativa in oggetto, ha confermato l'attivazione del Consorzio quale strumento per il perseguimento degli obiettivi di ammodernamento, razionalizzazione ed efficientamento del sistema pubblico provinciale. Come si ricava dall'esame e dall'attuazione di quest'ultimo atto, ai fini della piena implementazione del Centro, la Provincia ha provveduto ad effettuare un'analisi di dettaglio delle funzioni che potranno transitare dalle singole società al "Centro Servizi Condivisi", individuando modalità e tempi di tale processo.

Nella relazione al disegno di legge "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento", poi divenuta legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 15, è stata ribadita l'opportunità di concentrare in un soggetto unico a servizio delle società provinciali le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse (Centro servizi condivisi).

Nell'ambito di questo scenario la Provincia autonoma di Trento, consapevole della necessità di un ripensamento globale della propria azione, ha intrapreso da tempo, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, la strada del programma di riorganizzazione delle proprie società controllate, volto alla valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione delle stesse ed in modo da rendere il sistema delle società della Provincia più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale. Al riguardo si è provveduto con deliberazione della Giunta provinciale n. 479 di data 16 marzo 2012, successivamente integrata e modificata dalla deliberazione n. 19 di data 18 gennaio 2013.

Nel corso del 2014 un consulente esterno ha aggiornato i dati relativi alle società del Consorzio ed ha affinato il modello, raccogliendo indicazioni con interviste e analisi presso tutte le società provinciali. Le conclusioni sono state presentate e discusse nell'assemblea dei consorziati, con la presenza della Provincia, tenutasi in data 2 dicembre 2014. In quella sede la Provincia ha invitato le società e il Consorzio a presentare una proposta secondo le coordinate dello studio affidato all'esterno.

In conformità a questo disegno, del resto, la Giunta provinciale con deliberazione n. 2063 del 29 novembre 2014 ha approvato le direttive per le società controllate dalla Provincia di cui all'allegato C) alla medesima deliberazione e che sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 588 del 17 aprile 2014. Nello specifico, il paragrafo 7 dell'allegato C) in parola ha confermato il "Centro Servizi Condivisi" quale strumento per il perseguimento degli obiettivi di ammodernamento, razionalizzazione ed efficientamento del sistema pubblico provinciale previsto dal piano di miglioramento della Pubblica amministrazione, mentre ha rinviato a distinta deliberazione della Giunta provinciale la definizione delle modalità e dei tempi per la progressiva attivazione dei servizi da parte del Consorzio. Nel frattempo, è stato comunque disposto come il Consorzio sia tenuto ad offrire alle società strumentali i servizi afferenti:

- i controlli interni con particolare riferimento all'espletamento delle attività connesse al modello organizzativo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, oltre che per l'attuazione degli adempimenti connessi alla legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente alla prevenzione della corruzione;
- gli adempimenti connessi alla disciplina in materia di trasparenza;
- l'attività di raccolta fabbisogni e analisi degli approvvigionamenti e/o degli acquisti ai fini di una standardizzazione anche con riferimento ai corrispondenti beni e servizi acquisiti dalla Provincia.

In conformità a questo disegno, nell'attuare l'allegato C della propria deliberazione n. 2063 del 29 novembre 2014, la Giunta provinciale, non avendo ricevuto proposte da parte né del Consorzio né delle società consorziate, ha disposto con la deliberazione n. 147 di data 9 febbraio 2015 in ordine al consolidamento del "Centro Servizi Condivisi", emanando – ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 - le direttive alle società strumentali controllate della Provincia nell'ambito degli interventi di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, coerenti con l'articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Al riguardo, come si ricava dal documento allegato sub lettera "A" al provvedimento in parola, si è provveduto a:

- ❖ individuare i servizi ulteriori da attivare, secondo la gradualità stabilita, a favore del "Centro Servizi Condivisi";
- ❖ connotare il "Centro Servizi Condivisi" anche come luogo e presidio di competenze specialistiche a supporto del Gruppo Provincia (oggi svolto per il Codice Unico di comportamento, per la disciplina relativa all'Anticorruzione e alla Trasparenza ed in futuro anche per il supporto nella definizione e la regia nella gestione del Contratto Collettivo Unico di Lavoro per le società), con particolare riferimento alla mobilità interna al Gruppo Provincia);
- ❖ stabilire di organizzare specifici e periodici incontri con i presidenti e i direttori delle società controllate da questa Provincia, al fine di allargare l'esame di problematiche comuni, nonché, per le società partecipate, con i referenti delle strutture provinciali di merito.

Nello stesso tempo si è reso necessario integrare l'Allegato B) della deliberazione giuntale n. 763 del 19 aprile 2013, con cui è stato deciso di attribuire a Cassa del Trentino S.p.A. l'attività di coordinamento tra le società controllate dalla Provincia e il mercato finanziario nella

gestione della liquidità. Infatti, si è ritenuto di aggiungere anche la funzione di analisi finanziaria a supporto delle operazioni di competenza delle società strumentali della Provincia, che lo richiedano, nonché la implementazione del “cash pooling” delle stesse società.

Sulla base di queste considerazioni e degli obiettivi enunciati nella stessa deliberazione appare, quindi, di notevole importanza comprendere come le direttive rilevino per tutti gli attori complessivamente coinvolti, ed in particolare, per:

1. la Provincia, che si è impegnata a migliorare e razionalizzare la prestazione delle attività e dei servizi di competenza, riqualificando il proprio bilancio finanziario;
2. il Consorzio “Centro Servizi Condivisi”, che è tenuto a presentare ed attuare un distinto e dettagliato piano temporale ed organizzativo, comprensivo degli aspetti economico-finanziari e di quelli inerenti il personale, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione sopra richiamata;
3. le società strumentali e controllate, che, a livello sia di amministratori sia di personale, sono chiamate, di conseguenza, a rivedere in modo proattivo i processi organizzativi e lavorativi ed a valorizzare le professionalità interne da destinare al Consorzio “Centro Servizi Condivisi”.

Con deliberazione n. 1016 di data 22 giugno 2015 la Giunta provinciale ha approvato il piano temporale ed organizzativo per la progressiva attivazione dei servizi (I e II fase) a favore del "Centro Servizi Condivisi", richiamando espressamente le indicazioni svolte nella premessa. In particolare, è stato sottolineato che il piano evidenzia il carattere della gradualità nel trasferimento dei servizi, l'indicazione metodologica relativa alla formazione di gruppi di lavoro funzionali per la declinazione delle aree di cui alla I e II fase, con particolare riferimento a risorse umane ed organizzazione, sistemi informativi e sistemi contabili e l'importanza della trasformazione in società consortile a responsabilità limitata. Di conseguenza, viene espressamente riconosciuta l'importanza degli esiti dei gruppi di lavoro funzionali per aree tematiche (poi costituiti e realmente attivati) e dell'analisi di competenza degli organi del Consorzio che perverranno indicazioni sul numero effettivo delle unità lavorative da mettere a disposizione dello stesso con la formula del distacco giuridico per il biennio 2016 – 2017 e, quindi, da trasferire definitivamente a partire dal 1 gennaio 2018. Infatti, i riferimenti numerici (non tanto la tempistica e la qualificazione dei servizi da trasferire) contenuti nel relativo Allegato A) sono da intendersi indicativi.

## **6.2. Considerazioni e richiami delle direttive provinciali**

Il percorso intrapreso con l'adozione della deliberazione giuntale n. 147 di data 9 febbraio 2015 ha dato finora un livello di attuazione nettamente insufficiente e presenta, quindi, ancora aperte e da cogliere integralmente le prospettive insite in questo progetto.

Sul punto va evidenziato un doppio deficit di capacità di autogestione da parte del Consorzio:

1. l'assemblea del Centro Servizi Condivisi nella riunione del 2 dicembre 2014 non ha fatto seguire la presentazione di una proposta di implementazione, cui è seguita la deliberazione giuntale n. 147 di data 9 febbraio 2015;
2. le società e lo stesso Consorzio non hanno attuato la deliberazione giuntale n. 1016 di data 22 giugno 2015, non formulando una proposta coerente con gli esiti dei gruppi di lavoro funzionali, costituiti nell'estate del 2015.

Pertanto, questa profonda difformità fra contenuto delle statuizioni provinciali e inottemperanza del Consorzio/delle società consorziate pone di fronte ad un'alternativa, non più rinviabile alla luce del tempo trascorso:



1. se si ritiene di ripensare globalmente e radicalmente il progetto relativo al Centro Servizi Condivisi, occorre rivedere le determinazioni sin qui assunte con le deliberazioni più volte menzionate, tutte vigenti e valide, anche se disattese o ignorate; al riguardo possono essere immaginate due opzioni:
  - il “Centro Servizi Condivisi” viene acquisito dalla Provincia per farne una tecno – struttura a supporto del Gruppo Provincia; del resto, se le società non cedono “sovranità” ovvero non intendono “condividere” il personale per attività comuni e trasversali e comunque la Provincia non fa seguire al precetto impartito l’effettività (la cosiddetta “prescrittività”), va da sé che si potrà prendere atto dei servizi finora resi perlopiù dal Consorzio alla “holding” e si scala di grado:
    - i. si mette in piedi un altro organismo a totale partecipazione provinciale, con l’avvertenza che appare poco coerente la creazione di un’altra società rispetto alle tendenze nazionali e alle linee guida provinciali;
    - ii. una ipotesi subordinata potrebbe essere quella di implementare tale tecnostruttura presso una società esistente, anche se con la deliberazione giuntale n. 1909 di data 2 novembre 2015 è stata condivisa la tesi dei centri specializzati quali poli omogenei;
    - iii. una terza possibilità è l’ingresso della Provincia per una sola quota nel Consorzio, di cui assume (a questo punto) la guida, a condizione che:
      - (i) viene attivato il passaggio a SAP per tutte le società; (ii) si negoziano con le società le attività e la relativa tempistica, attuandolo in tempi brevi (6 – 12 mesi); anche in questo caso si aumenta, però, il numero delle partecipazioni provinciali e si mette ancora in prova la capacità della Provincia di dare effettività ai propri precetti;
  - il “Centro Servizi Condivisi” non è più oggetto di precetti o direttive o comandi da parte della Provincia, ma viene riconsegnato alle società quale loro strumento mediante l’abrogazione dell’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013), che ha introdotto il comma 3 bis all’articolo 7 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da cui scaturisce tale iniziativa; così facendo, da un lato, si responsabilizzano le società in ordine al mantenimento del Consorzio e alla sua riqualificazione in struttura “leggera” per contenuti resi; dall’altra parte, la riqualificazione del personale e la riduzione della spesa correlata vengono affidati alla verticalizzazione determinata dall’aggregazione per poli, così come prefigurata dalla deliberazione giuntale n. 542 di data 8 aprile 2016, e all’implementazione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello, previsto dall’articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 7;
  - una variante più radicale della penultima ipotesi è che all’abrogazione per legge consegue la direttiva alle società di sciogliere il Consorzio; si tratta di misura coerente con il livello deficitario di autogestione mostrato dalle società e, soprattutto, utile a condizione di una maggiore intensità nella riduzione del numero delle società (aggregazione fra Trentino Sviluppo S.p.A. e Patrimonio del Trentino S.p.A., ad esempio) e nel processo di gestione del personale societario (leve più stringenti nel contratto unico collettivo di primo livello ai fini della mobilità delle risorse umane e del controllo della spesa); il minor numero di società provinciali ed il loro aumentato tasso di specializzazione possono ridurre drasticamente l’elenco dei servizi conferibili al Consorzio, in quanto generali/uniformi/trasversali;

2. se, invece, si vuole mantenere questa linea di razionalizzazione e guidarla a risultati, risulta fondamentale che:

- il “Centro Servizi Condivisi” proceda senza remore a completare il piano temporale ed organizzativo, comprensivo degli aspetti economico-finanziari e di quelli inerenti il personale (ad oggi vistosamente carenti), così come approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1016 di data 22 giugno 2015, nell’ambito delle indicazioni fornite dalla deliberazione giuntale n. 147 di data 9 febbraio 2016;
- le società strumentali, a livello sia di amministratori sia di personale, orientino fattivamente e tempestivamente i propri processi organizzativi e lavorativi, allo scopo di valorizzare le professionalità interne da destinare al Consorzio medesimo.

Per ognuno degli scenari sopra esposti si riportano sinteticamente benefici e rischi:

- il “Centro Servizi Condivisi” viene acquisito in tutto o in parte dalla Provincia per farne una tecno – struttura a supporto del Gruppo Provincia:
  - a) *possibile beneficio*: si prosegue con i servizi finora resi perlopiù dal Consorzio alla “holding” e si riconfigura il Consorzio come una struttura leggera, di cui la Provincia assume la guida;
  - b) *rischio*: la previsione di un’altra società è in contrasto con le tendenze nazionali e le linee guida provinciali finora adottate in materia;
- il “Centro Servizi Condivisi” viene restituito alle scelte delle società mediante l’abrogazione dell’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. n. 25
  - a) *possibili benefici*: si responsabilizzano le società in ordine al mantenimento o meno del Consorzio, visto che l’inottemperanza alle statuizioni provinciali deriva dalla condotta assunta; lato Provincia, la riqualificazione del personale e la riduzione della spesa correlata vengono affidati alla verticalizzazione determinata dall’aggregazione per poli e all’implementazione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello; la variante più radicale è la chiusura del Consorzio quale misura provinciale conseguente all’abrogazione per legge dell’articolo di riferimento;
  - b) *rischio*: il fallimento del Consorzio quale strumento provinciale di ammodernamento ed efficientamento del sistema pubblico deriva dalla progressiva distanza che si è creata (non oggi, ma nel tempo) fra precetti provinciali e loro livello di (in)attuazione;
- il “Centro Servizi Condivisi” viene sciolto in conseguenza piena dell’abrogazione per legge dell’articolo di riferimento:
  1. *possibili benefici*: si diminuisce il numero delle partecipazioni societarie e si aumenta la verticalizzazione mediante leve più stringenti sia nell’aggregazione per poli e sia nell’implementazione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello; le linee guida si liberano di uno strumento in quanto i suoi effetti positivi sono superati da quelli negativi e gli obiettivi possono essere più efficacemente (e realisticamente) perseguiti attraverso altre modalità; il minor numero di società provinciali ed il loro aumentato tasso di specializzazione possono ridurre drasticamente l’elenco dei servizi generali/uniformi/trasversali, che sono trasferibili ad un centro di servizio esterno alle stesse;
  2. *rischio*: la chiusura del Consorzio viene letta come fallimento del progetto e, quindi, della Provincia a fronte di reiterate delibere e consulenze esterne; tuttavia, proprio il successo del piano di riorganizzazione societaria potrebbe implicare che il Centro Servizi Condivisi non ha più ragione di esistere e la sua cessazione libera

le risorse oggi dislocate a favore delle società maggiormente bisognose di quelle professionalità;

- il “Centro Servizi Condivisi” viene riconfermato ancora nella sua impostazione (sulla carta) attuale:
  - a) *possibile beneficio*: si prosegue in modo coerente rispetto al percorso, confermandone gli obiettivi che scaturiscono dalla messa a fattore comune di professionalità dislocate in più società per attività trasversali;
  - b) *rischio*: perdura la scarsa effettività delle determinazioni provinciali , accostabili alle note “grida manzoniane”.

## **7. Quale opzione per HIT**

La società “Hub innovazione Trentino società consortile a r.l.” in sigla “HIT S.C.A.R.L.” è stata costituita in data 7 settembre 2015 tra la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, l’Università degli Studi di Trento e Trentino sviluppo S.p.A. per occuparsi di innovazione a supporto degli enti di ricerca costituenti il sistema STAR (sistema trentino della ricerca e dell’innovazione) e del sistema economico trentino. Più dettagliatamente lo scopo sociale di HIT S.C.A.R.L è quello di *“promuovere e valorizzare i risultati della ricerca e l’innovazione del sistema Trentino al fine di favorire lo sviluppo dell’economia locale. Ha per oggetto l’attività di catalizzazione di innovazione, trasferimento tecnologico e scouting di opportunità di innovazione per i soci e indirettamente per il territorio della Provincia autonoma di Trento, a livello nazionale, europeo ed internazionale, negli ambiti tematici di specializzazione intelligente dei quali si fa promotrice direttamente e indirettamente la Provincia autonoma di Trento”*.

I rapporti tra la Provincia e gli enti soci di HIT S.C.A.R.L., con particolare riferimento agli essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale, sono regolati attraverso uno specifico accordo, che definisce anche il contributo in termini di risorse finanziarie che la Provincia assegna ai singoli enti soci di HIT S.C.A.R.L. per l’attività del Consorzio stesso.

La Commissione tecnica sarà chiamata a valutare rispetto ai risultati realizzati o potenziali, analizzando il rapporto tra benefici e costi di HIT S.C.A.R.L., l’opportunità del suo mantenimento.

A tale proposito la commissione sarà chiamata a valutare:

- 1) le considerazioni che emergono in sede di Stati Generali della ricerca;
- 2) il rapporto del Comitato per la Ricerca e l’Innovazione ai sensi dell’articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2015, n. 14.

## **8. L’agenda del Contratto unico di lavoro per i dipendenti delle società a controllo provinciale**

Come evidenziato nel capitolo A con riferimento all’obiettivo di addivenire ad un approccio organizzato ed unitario in materia di personale delle società provinciali, il percorso volto alla definizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello per i dipendenti delle società controllate non è giunto fino ad ora all’esito sperato, e la contrattazione con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione dello schema di contratto unico redatto in collaborazione con APRAN, Centro Servizi Condivisi e referenti delle società partecipate, è tuttora in corso.

A tale proposito si ricorda che l’articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, così come introdotto dall’articolo 31, comma 6, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,

autorizza l'Agenda Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (APRaN) a stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative contratti collettivi tipo di primo livello:

- volti a definire la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze degli enti strumentali di diritto privato (associazioni, fondazioni e società qualificate come strumentali dall'articolo 33, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3);
- per finalità di contenimento della spesa pubblica e di omogeneizzazione del trattamento economico e normativo del personale dipendente degli enti in parola;
- in conformità alle direttive impartite dalla Giunta provinciale;
- con l'integrazione senza oneri, per la trattativa, da un componente designato dagli enti a cui si riferisce la contrattazione;
- con la possibilità che la Giunta provinciale, nell'individuare gli enti, tenga conto anche delle caratteristiche del settore in cui essi operano.

In tale scenario è stato rimarcato l'interesse del Gruppo Provincia a giungere ad un quadro giuridico – economico uniforme per le società che vi appartengono, a fronte di un interesse della singola società che deve essere presidiato per il valore in sé e che al tempo stesso va evitato si ponga in conflitto con quello della capogruppo. Pertanto, nel rispetto degli indirizzi che questa Provincia formalizza ad APRaN quale organismo tecnico, è parso indispensabile che il processo finalizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello fosse aperto da direttive nei confronti delle società strumentali, in quanto ne devono prevedere termini e modalità, e concluso da successiva direttiva con cui il contratto collettivo di lavoro tipo, così sottoscritto, viene fatto proprio dalla singola società quale ente strumentale della Provincia. Tenuto, quindi, conto che l'indicazione della Provincia era quella di procedere ad una graduale armonizzazione dei trattamenti contrattuali all'interno delle sue società, è stato ritenuto altresì imprescindibile il ruolo del "Centro Servizi Condivisi", su cui fare perno per individuare il componente da affiancare ad APRaN, al fine di definire gli aspetti giuridici ed economici di carattere generale conseguenti all'introduzione del contratto di lavoro tipo, e consentirne la successiva effettiva applicazione nelle società del Gruppo provincia. Allo scopo di contemperare l'interesse della capogruppo e l'autonomia della singola società controllata, si è reputato opportuno prevedere quale bilanciamento la possibilità che i consorziati rilascino idoneo mandato con procura speciale, soprattutto pensando ai collegamenti fra il regime generale del contratto tipo di primo livello e le oggettive peculiarità facenti capo alle diverse realtà societarie. Sotto questo profilo preme precisare che il contratto collettivo tipo di primo livello dovrebbe fare rinvio a specifici accordi aziendali di secondo livello limitatamente ad aspetti distintivi delle singole società.

Con l'apertura delle trattative, ancora in corso, due sono state le alternative praticabili per l'individuazione del modello negoziale:

- 1) modello originario di contratto collettivo unico delle società strumentali, per il quale avremo:
  - ❖ una vigenza correlata a quella dei comparti del sistema pubblico provinciale, anche per il finanziamento dei miglioramenti contrattuali;
  - ❖ un contenuto autonomo da definire integralmente, nel rispetto dei criteri di contenimento della spesa e di omogeneizzazione nella disciplina;
  - ❖ dei riferimenti selettivi al comparto provinciale maggiormente vicino (quello delle autonomie locali) ovvero l'ancoraggio, tramite opportune modifiche del sistema dei comparti, ad un nuovo comparto relativo agli enti strumentali a carattere privatistico" nell'ambito del sistema di contrattazione del personale dipendente dal sistema provinciale;

- ❖ una duplice strutturazione (contratto collettivo di lavoro sulla base del contratto collettivo tipo, accordi aziendali);
- 2) modello derivato di contratto collettivo unico, individuato fra i contratti collettivi nazionali applicabili, per il quale avremo:
- ❖ una condizione di eterodefinizione sia per la vigenza che per i costi dovuti ai miglioramenti contrattuali;
  - ❖ una dipendenza da classificazioni non immediatamente pertinenti per le complessive società di sistema;
  - ❖ un forte rinvio all'accordo integrativo territoriale quale necessario quadro di riferimento per gli accordi aziendali anche in materia di classificazione del personale e trattamenti economici (quali premi e superminimi);
  - ❖ una triplice strutturazione (contratto collettivo nazionale prescelto, accordo integrativo territoriale, accordi aziendali).

## ***E. IL QUADRO D'INSIEME***

### ***1. Considerazioni preliminari***

L'attuale articolazione del Gruppo Provincia è fissata dall'impianto pluricentrico della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e trova il suo fondamento nella constatazione che la complessità e la frammentazione progressive della società ha imposto l'abbandono del tradizionale modello organizzativo di ente pubblico incentrato su una forte burocrazia gerarchica. Pertanto, è stata disegnata una nuova organizzazione, strutturata su più livelli di governo interni (dipartimenti e agenzie) ed esterni (enti strumentali di diritto pubblico e privato), nella quale il ruolo della Pubblica Amministrazione non è più dato dall'attività di produzione diretta di servizi, ma si riflette nella definizione e nel coordinamento di politiche pubbliche condivise, allo scopo di incrementare la capacità e la flessibilità di risposta ai mutamenti nel contesto esterno.

Nell'ambito di tale sistema si collocano, oltre alle agenzie, agli enti pubblici e alle fondazioni, anche le società della Provincia, per le quali va operata una netta distinzione:

- (i) tra le partecipazioni minoritarie, che non costituiscono un modello organizzativo dell'attività della Provincia e nelle quali la stessa non ha un effettivo e diretto potere di intervento sulle scelte organizzative e gestionali;
- (ii) e le società controllate che, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, compongono il sistema che la Provincia ha organizzato sia per l'esercizio delle funzioni istituzionali sia per le attività di servizio strumentali.

Tra le società controllate assumono una rilevanza strategica le società quali strumenti di sistema, che operano a supporto di tutti gli enti e soggetti pubblici operanti sul territorio provinciale in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali. Infatti, attraverso il perseguimento di economie di scala e di qualità, tali strumenti possono e devono contribuire alla riqualificazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale sia in termini di investimento che di gestione dello stesso.

In termini generali le società controllate quali elementi dell'organizzazione del sistema pubblico provinciale sono assoggettate alle direttive che la Provincia emana nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'intervento pubblico e di contenimento della spesa attivato negli ultimi anni.

### ***2. La rappresentazione grafica del Gruppo Provincia***

Si fornisce l'organigramma completo delle società dove è presente la Provincia, aggiornato al 31 dicembre 2017. Le partecipazioni di secondo livello sono aggiornate alla data dall'ultimo bilancio disponibile delle partecipate dirette della Provincia.

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**Aerogest S.r.l. - 30,27%**

Aeroporto Catullo S.p.a. - 47,02%

**Autostrada del Brennero S.p.a. - 6,10%**

A.R.C. Autostrada Regionale  
Cispadana S.p.a. - 51%

Auto - Polse Sadobre S.r.l. - 52%

Autostrada Campogalliano  
Sassuolo S.p.a. - 51%

Autostrada Torino Milano S.p.a. - 0,74%

Centro Ricerche Stradali S.p.a. - 10%


Confederazione autostrade  
S.p.a. - 16,67%

Infranet S.p.a. - 5,32%


Interbrennero S.p.a. - 3,31%


Istituto per Innovazioni Tecn. Scarl  
- 36,21%


MC Link S.p.a. - 0,99%































(\*) a valere sul fondo ex art. 33 L.P. 6/199